

Pecorelli, Dalla Chiesa e Moro: un intreccio da rivedere

Il lungo saggio che pubblichiamo è stato scritto da Vladimiro Satta, un'archivista del Senato che si è a lungo cimentato in tentativi gratuiti, peraltro miseramente falliti, di smontare i misteri che circondano molte delle vicende italiane del dopoguerra.

Satta, capace sul piano della ricerca storica, ma povero di strumenti critici e di cognizioni politiche, appartiene - sia detto senza offesa e con il massimo rispetto - a quella schiera di pseudo "anime candide" che accusano di dietrologia chiunque non si accontenti delle verità ufficiali e che - come lui fa di solito - rifiutano di appiattirsi su verità di comodo.

Ciononostante in questo saggio il Satta mostra una insospettata lucidità che, pur portando a conclusioni banali e minimaliste, rende il suo lavoro degno di considerazione.

Ed è per questo che lo pubblichiamo.



Mino Pecorelli

di **Vladimiro Satta**

La tragica fine del giornalista e direttore della rivista O.P. Carmine (Mino) Pecorelli, assassinato a Roma il 20 marzo 1979, si è trasformata via via in una vicenda di importanza storica a causa degli sviluppi attraversati in sede giudiziaria. Infatti, secondo le parole del teste Tommaso Buscetta, sulle quali si era basata la sentenza di appello emessa nel 2002 dal Tribunale di Perugia, il delitto sarebbe stato strettamente collegato per un verso al caso Moro (1978) e per un altro all'omicidio del generale dei carabinieri Carlo Alberto Dalla Chiesa (1982)¹.

¹ Il 6 aprile 1993 l'ex "uomo d'onore" di Cosa Nostra dichiarò testualmente alla magistratura di Palermo: "Secondo quanto mi disse Badalamenti, sembra che Pecorelli stesse appurando 'cose politiche' collegate al sequestro Moro. Giulio Andreotti era appunto preoccupato che potessero trapelare quei segreti, inerenti al sequestro dell'on. Moro, segreti che anche il generale Dalla Chiesa conosceva. Pecorelli e Dalla Chiesa sono infatti 'cose che si intrecciano fra loro'".

Spingendosi più avanti, la sentenza del Tribunale di Perugia ha affermato che un'unica "macchina della morte" travolse "Salvo Lima, Ignazio Salvo, Dalla Chiesa e Pecorelli" (p. 342). Salvo Lima fu ucciso il 12 marzo 1992, ed Ignazio Salvo il 17 settembre dello stesso anno.

Inoltre, il principale colpevole sarebbe stato un personaggio di assoluto rilievo: l'attuale senatore a vita Giulio Andreotti, già varie volte Presidente del Consiglio e per decenni protagonista della vita politica italiana. Per giunta, insieme ad Andreotti, in secondo grado era stato condannato Gaetano Badalamenti, già boss mafioso di primo piano, il quale avrebbe organizzato l'omicidio Pecorelli insieme ad un altro importante appartenente a Cosa Nostra, Stefano Bontate (deceduto nel 1981). L'asserita complicità tra un uomo politico di così alto livello ed esponenti della mafia, oltre tutto, avrebbe costituito prova del coinvolgimento di Andreotti nella suddetta organizzazione criminale - questione affrontata da un altro procedimento, presso il Tribunale di Palermo - ed indirettamente avrebbe indotto a sospettare di tutto il personale politico che a quell'epoca era a lui legato.

Come è noto, la sentenza della Cassazione pronunciata il 30 ottobre 2003 ha chiuso definitivamente il procedimento giudiziario relativo alla morte del giornalista, annullando le condanne in appello, ossia scagionando Andreotti e Badalamenti insieme agli altri quattro imputati che già erano stati assolti pure in primo ed in secondo grado, vale a dire Calò, Carminati, La Barbera e Vitalone². Peraltro, numerosi commentatori avevano subito manifestato incredulità riguardo alla colpevolezza di Andreotti, e la temporanea condanna non aveva influenzato la considerazione generale nei confronti di quest'ultimo, né il suo posto attuale nella vita pubblica italiana³.

Come si vedrà, sono pervenuto alla conclusione che Andreotti e Badalamenti siano realmente estranei all'omicidio, e che l'intero impianto sul quale poggiava la sentenza di appello costituisse un errore giudiziario. Ritengo altresì che una serie di indizi, in buona parte agli atti del procedimento in esame, consenta di prospettare una nuova spiegazione del grave crimine, purtroppo tuttora impunito, diversa anche da tutte le altre ipotesi che furono formulate in passato. In quest'ottica, che non riguarda Andreotti e Badalamenti, temo che il verdetto della Suprema Corte sia stato eccessivamente tranciante.

Nondimeno, mi dissocio dalle posizioni innocentiste di tipo aprioristico, e da alcune reazioni che si sono registrate su quel versante dopo l'annuncio del definitivo proscioglimento di Andreotti.

Nei mesi intercorsi tra la pubblicazione della suddetta sentenza di condanna contro Andreotti e Badalamenti ed il suo successivo annullamento senza rinvio disposto dalla Cassazione, alcuni studiosi del caso Moro avevano guardato alla ricostruzione effettuata dai giudici di appello come ad un testo fondamentale pure per la storia del sequestro e dell'omicidio del Presidente della Dc. A p. 39 del suo recentissimo *Libro nero della prima Repubblica* (Roma, ottobre 2003), Rita Di Giovacchino scriveva che i processi di primo e di secondo grado celebrati a Perugia dimostrano che l'omicidio Pecorelli fu “*un delitto di Stato, come avevamo sempre pensato, strettamente collegato alla vicenda Moro*”; e a p. 379 aggiungeva che “*si è trasferito lì, di fatto, l'unico vero processo sui mandanti occulti del più grave delitto politico della Prima Repubblica*”.

Dal canto suo Sergio Flamigni, significativamente, concludeva l'edizione aprile 2003 de *La tela del ragno* con un paragrafo espositivo dedicato alla condanna di Andreotti in appello.

² Andreotti e Badalamenti erano stati assolti in primo grado, nel 1999, ma poi condannati in appello.

³ Su questo punto, cfr. M. Travaglio, *Ma Pecorelli non morì per caso*, in L'Unità 21 novembre 2002. Travaglio faceva notare la disparità tra la solidarietà da più parti manifestata verso il condannato Andreotti ed il silenzio, invece, nei confronti dell'altro condannato, Badalamenti.

Le motivazioni di coloro che si sono schierati dalla parte del senatore a vita in virtù della buona opinione che di lui si sono formati attraverso rapporti di conoscenza personale, o per effetto della sua pluridecennale attività pubblica, sono rispettabili ma non decisive, in quanto in uno stato di diritto le indagini su un sia pur autorevole cittadino non possono essere precluse in maniera assoluta. Cade a sproposito, poi, l'invocazione del principio secondo il quale **“la storia non si scrive nei tribunali”**: trattandosi di un giornalista ucciso a revolverate nella sua automobile, è del tutto naturale e corretto che se ne occupi innanzi tutto la magistratura, salvo il diritto di fare altrettanto da parte di altri soggetti, ciascuno nella sfera delle sue competenze⁴.

L'intervento degli storici, in particolare, può essere prezioso ai fini di una migliore ricostruzione degli eventi, laddove l'ultimo ribaltamento giudiziario sembra invece impernarsi su questioni formali e non di merito (del resto, tale è l'angolazione propria della Corte di Cassazione, in linea di massima)⁵.

Il lettore avrà ampiamente modo di rendersi conto di quanto i fatti, per l'appunto, stiano in maniera molto differente da come erano stati raffigurati nella sentenza di appello.

D'altronde, non si dimentichi che l'omicidio Pecorelli era e rimane un delitto i cui responsabili non sono mai stati individuati dalla giustizia, e che perciò era e rimane doveroso approfondire quegli spunti di indagine che non appaiano chiaramente assurdi prima ancora di essere verificati. Oggi, pertanto, è pretestuoso strumentalizzare le recentissime assoluzioni a scopo di polemiche istituzionali contro il potere giudiziario: basti dire che per procedere contro Andreotti la Procura di Roma aveva regolarmente richiesto la necessaria autorizzazione al Senato, che l'aveva accordata senza riserve, conformemente alla volontà espressa dallo stesso imputato⁶.

L'ampiezza e la trasversalità dei consensi parlamentari nel 1993, poi, mal si conciliano con l'ipotesi che il coinvolgimento di Andreotti nell'inchiesta sul caso Pecorelli fosse frutto di un complotto di una parte politica contro un'altra.

Lineamenti delle vicende processuali

Il procedimento originato dalle dichiarazioni di Buscetta è il secondo che riguarda l'omicidio Pecorelli. Il precedente, orientato verso un'altra pista, si era concluso nel 1991 con una serie di proscioglimenti al termine dell'istruttoria⁷.

⁴ Su questo punto, la mia opinione grossomodo si accorda - rielaborandola - con quella espressa prima di me da Marco Travaglio (*Ma Pecorelli non morì per caso*, art. cit.).

⁵ Ovviamente, per una definitiva conferma della natura delle considerazioni che hanno improntato il verdetto della Suprema Corte, bisognerà aspettare la pubblicazione delle motivazioni della sentenza. Tuttavia, le cronache offrono elementi sufficienti per formulare la previsione di cui sopra.

⁶ Un ex-dirigente di partito, Emanuele Macaluso, in un'intervista ha stigmatizzato quello che ha definito un **“atto di autoassoluzione della politica”** (*Macaluso: politici vili, quel processo l'hanno voluto tutti*, in *Corriere della Sera* 31 ottobre 2003. L'intervistatrice era Daria Gorodisky).

Tra i nomi di coloro che a vario titolo erano stati imputati a quei tempi, negli anni a seguire ne ricorrerà solo uno: Massimo Carminati, estremista di destra il quale all'epoca dei fatti era in stretti rapporti con l'organizzazione di criminalità comune denominata Banda della Magliana⁸. Il Carminati, sospettato di essere stato il killer del direttore di O.P, fu già scagionato dal Giudice Istruttore Francesco Monastero “**per non aver commesso il fatto**”, ed è stato assolto anche nel nuovo processo, sia in primo che in secondo grado.

In generale, si può dire che, nel quadro prospettato dal procedimento giudiziario chiuso nel 2003, siano stati recuperati pochi tra gli elementi che erano già emersi nella passata istruttoria, e sia cambiata l'impostazione. In particolare, nel procedimento più recente si è dato maggiore peso all'analisi dei moventi - o meglio, dell'unico movente realmente approfondito, e cioè il caso Moro⁹ - che non ai rilievi investigativi operati sul luogo del delitto ed agli acclarati tentativi di depistaggio che si verificarono nei giorni immediatamente successivi (se ne riparlerà più avanti in questo articolo).

La sentenza di appello concordava con l'impianto della pubblica accusa per quanto riguarda la credibilità del teste Buscetta e la colpevolezza dei personaggi da lui indicati, vale a dire Andreotti e Badalamenti (gli altri erano deceduti precedentemente); se ne discostava invece per la parte che riguarda il coinvolgimento della Banda della Magliana, e confermava l'assoluzione in primo grado di Claudio Vitalone (tra gli altri), il quale era stato accusato da esponenti della predetta organizzazione malavitoso romana, considerati inattendibili.

In sintesi, il quadro emergente dalla sentenza di appello può essere riassunto nel modo seguente:

- A) Pecorelli fu ucciso da sicari mafiosi, per ordine di Badalamenti e di Bontate i quali a loro volta erano stati incaricati dai cugini Salvo. I Salvo si erano fatti interpreti di un'esigenza del Presidente del

⁷ Il primo procedimento fu avviato solo nel 1989, poiché in precedenza lo stato delle indagini era troppo arretrato per consentirlo. Il 29 maggio 1982, infatti, il Pubblico Ministero era stato costretto a chiedere al Giudice Istruttore di emettere declaratoria di non doversi procedere per l'omicidio, essendo rimasti ignoti gli autori del fatto.

⁸ Un sintetico riepilogo delle frequentazioni tra la Banda della Magliana, il Carminati ed altri esponenti della destra eversiva romana si trova alle pp. 128-130 della citata sentenza di appello di Perugia.

⁹ Muovendo dal presupposto che il movente andasse ricercato nell’*“esame degli scritti pubblicati sulla rivista”* diretta dal Pecorelli sino al giorno della sua morte, Osservatorio Politico (d'ora in avanti: O.P.), i giudici hanno enucleato *“cinque vicende aventi spiccate caratteristiche di pericolosità per gli interessati, vale a dire: il golpe Borghese, l'Italcasse, il fallimento Sindona, il dossier Mi.FO.Biali, il caso Moro”*. Tuttavia, è facile constatare che quest'ultima traccia è stata sviluppata ben più delle altre; coerentemente, del resto, con le indicazioni fornite dalla testimonianza ritenuta veritiera, ossia da Buscetta. Da notare che invece la Domanda di autorizzazione a procedere contro il senatore Giulio Andreotti presentata in data 8 giugno 1993 dalla Procura della Repubblica di Roma (firmata dal Sostituto Procuratore Giovanni Salvi e dal Procuratore Vittorio Mele) evidenziava piuttosto la questione Italcasse (ivi, pp. 5, 57-64, 66-76 e passim).

- Consiglio in carica Giulio Andreotti, il quale dunque era il mandante ultimo;
- B) la fonte principale della suddetta ricostruzione è rappresentata dalle dichiarazioni rese (a partire dal 26 novembre 1992) da Tommaso Buscetta, il quale affermò di essere stato informato - in circostanze e tempi diversi - proprio dal Badalamenti e dal Bontate;
 - C) il Badalamenti, in particolare, avrebbe soggiunto che l'omicidio Pecorelli era legato al sequestro Moro, e che **“Pecorelli e Dalla Chiesa sono cose che si intrecciano”**;
 - D) il racconto di Buscetta - pur contestato dagli imputati Andreotti e Badalamenti, mentre Bontate ed i cugini Salvo erano già morti all'epoca delle deposizioni del teste di accusa - troverebbe adeguati riscontri. Uno di essi, risiederebbe nell'effettiva esistenza di retroscena del caso Moro, concernenti interventi del potere politico per interrompere ogni tentativo di negoziato (avviato da Cosa Nostra o da altri soggetti); un altro, nella collusione di Andreotti con la mafia siciliana; un altro ancora, nella testimonianza del maresciallo Incandela a proposito dell'attività che, nei primi mesi del 1979, Pecorelli andava svolgendo intorno al caso Moro insieme a Dalla Chiesa. Infatti, il giornalista ed il generale si sarebbero accordati ai fini del ritrovamento di un pacco di documenti (cd. **“salame”**), effettivamente rinvenuto dallo stesso Incandela nell'ultima decade di gennaio grazie alle istruzioni impartitegli verbalmente durante un incontro a tre, svoltosi ai primi del mese stesso.

Occorre rispondere ad un paio di domande preliminari: Giulio Andreotti, il quale agli inizi del 1979 era Presidente del Consiglio, era al contempo in stretti rapporti con i cugini Salvo, appartenenti a Cosa Nostra, al punto da rivolgersi a loro?

I Salvo, Badalamenti, Bontate e Buscetta erano a loro volta in reciproci rapporti sufficientemente buoni per rendere plausibile che all'assassinio del direttore di O.P. ed alle spontanee “confessioni stragiudiziali” che sarebbero state rese al Buscetta dal Bontate prima, e dal Badalamenti poi, si sia giunti attraverso la sequenza descritta sopra?

A seguito degli accertamenti giudiziari, la sussistenza dei suddetti requisiti può ormai dirsi pacifica, con una sola rilevante eccezione: l'amicizia tra Andreotti ed i cugini Salvo, affermata dai giudici ma costantemente negata dal senatore a vita e dai suoi legali.

La circostanza è stata lungamente indagata non solo durante il processo di Perugia, ma anche e soprattutto in occasione di quello che pressoché contemporaneamente si è svolto a Palermo, e che ha visto Andreotti accusato di concorso in associazione mafiosa.

Nello spazio del presente articolo non ci si può proporre di sviscerare fin nei minuti dettagli la questione dei rapporti tra il senatore a vita ed i cugini Salvo. Pertanto, sul punto, ci si rimette alle conclusioni della sentenza di appello di Palermo (del 2 maggio 2003, le cui motivazioni sono state depositate il 25 luglio), in attesa del giudizio della Cassazione.

Nelle motivazioni del verdetto di secondo grado, dunque, a pag. 1505 è scritto che Andreotti mantenne un atteggiamento di “**autentica, stabile ed amichevole disponibilità**” verso Cosa Nostra fino al 1980; dopo di che l'uccisione del Presidente della Regione Sicilia Piersanti Mattarella, avvenuta il 6 gennaio 1980 - nonostante gli sforzi compiuti per evitarla proprio da Andreotti, preavvisato della faccenda - avrebbe indotto l'imputato a cambiare completamente registro, passando ad “**un sempre più incisivo impegno antimafia**”.

Quando le motivazioni del Tribunale di Palermo furono rese note, da opposte sponde cantarono vittoria sia il PM del processo Pecorelli, Alessandro Cannavale, sia l'avvocato Giulia Bongiorno, uno dei difensori di Andreotti. A ben vedere, però, entrambi i commenti appaiono forzati.

Il rappresentante della pubblica accusa parlò di “**piena compatibilità**” tra la tesi da lui sostenuta e le risultanze di Palermo, in quanto l'omicidio del giornalista ricade all'interno del periodo nel quale Andreotti avrebbe intrattenuto buoni rapporti con la mafia¹⁰.

Tuttavia, egli tralasciava il fatto che Buscetta disse di aver sentito da Badalamenti che “**Pecorelli e Dalla Chiesa sono cose che si intrecciano**”; e poiché il generale fu ucciso nel 1982, lo spunto di Buscetta non quadra con la netta scansione temporale delineata dalla sentenza di Palermo. Inoltre, Cannavate sembrava non aver considerato che, a parere dei giudici di Palermo, Andreotti, che pure capeggiava una corrente opposta a quella del Presidente della Regione Sicilia, “**aveva dimostrato di non accettare il metodo di violenta eliminazione degli avversari**”¹¹, e dunque avrebbe dapprima tentato di scongiurare il delitto Mattarella, e poi avrebbe reagito combattendo Cosa Nostra. Ma allora, se le compromissioni di Andreotti con la mafia, comunque, non erano tali da indurlo ad avallare l'assassinio di un suo avversario, come potrebbe egli essere stato il mandante dell'omicidio Pecorelli?

L'avvocato Bongiorno, dal canto suo, argomentò la propria soddisfazione, sostenendo che la sentenza di Palermo “**sostanzialmente dipinge due Andreotti. Il primo ha fatto un'analisi del tutto inadeguata del fenomeno mafioso**”, sottovalutandone la pericolosità, “**ed è questo l'Andreotti che avrebbe avuto contatti con i mafiosi. [...] Il secondo è l'Andreotti del riscatto**”, un uomo che “**nel momento in cui ha avuto percezione di cosa fosse la mafia, non si è limitato ad**

¹⁰ Si vedano i seguenti dispacci Ansa del 25 luglio 2003: *Andreotti; appello, parlano solo gli addetti ai lavori, e Andreotti: appello, PM Pecorelli, tesi compatibile con nostra*.

¹¹ Sentenza di appello di Palermo, p. 1511.

allontanarsene, ma ha ingaggiato una vera e propria battaglia contro di essa¹².

Insomma, nel 1979 Andreotti era in buoni rapporti con i mafiosi solo perché non aveva capito con che razza di gente avesse a che fare?

Rispetto all'immagine fornita dalla Bongiorno, il problema è che, se Andreotti si recò in Sicilia dal mafioso Stefano Bontate per cercare di impedire l'uccisione di Piersanti Mattarella, significa che egli conosceva già da prima del 1980 le reali inclinazioni del suo interlocutore.

Il caso Moro come movente

Verificato che, allo stato attuale, tra le risultanze del processo di Palermo per mafia e quelle del processo di Perugia per omicidio sussistono ampie compatibilità circa la rete di relazioni interpersonali tra i soggetti chiamati in causa, ma vi è anche un'incongruenza per l'opposto comportamento che Andreotti avrebbe assunto quando si trattava della vita di Pecorelli, rispetto a quando si trattava di quella di Mattarella, vediamo come si configura il presunto movente dell'eliminazione del giornalista.

A tal fine, partiamo dalle dichiarazioni di Buscetta, il quale ha sostenuto di avere saputo le ragioni dell'omicidio del direttore di O.P. direttamente - sia pur sommariamente - da Bontate e da Badalamenti, ossia dagli uomini che avrebbero realizzato il disegno criminoso.

Le concordanti ammissioni dei due correi sarebbero state fatte in due diverse occasioni, da ciascuno all'insaputa dell'altro.

Il primo sarebbe stato Stefano Bontate, durante un colloquio svoltosi in epoca determinabile tra il giugno e il dicembre del 1980: ***“mi disse che [l'omicidio] era stato fatto su richiesta dei Salvo e nell'interesse del senatore Andreotti per motivi inerenti che il giornalista avrebbe voluto portare fuori delle notizie che avrebbero compromesso la politica del senatore, del presidente Andreotti***¹³.

Allora Buscetta avrebbe domandato a Bontate chi fosse Pecorelli, e lo avrebbe appreso da lui¹⁴.

Buscetta, in tribunale, ha precisato che Bontate non gli aveva riferito ***“esplicitamente”*** che l'assassinio di Pecorelli era stato voluto dal Presidente del Consiglio, così come non gliene aveva dato esplicita conferma neppure

¹² AGI, *Andreotti: avvocato Bongiorno, Palermo scretola condanna di Perugia*, 25 luglio 2003.

¹³ Questa la testuale risposta di Buscetta (strafalcioni compresi) ad una delle domande del Pm Alessandro Cannevale (in nota a p. 241 della sentenza di appello).

¹⁴ Si vedano le risposte di Buscetta alle domande dell'avvocato Coppi, difensore di Andreotti, nelle note a p. 244 della sentenza di appello.

Badalamenti¹⁵. Pertanto, l'atteggiamento del mandante Andreotti sarebbe definibile attraverso la formula del “consenso tacito”¹⁶.

Secondo il teste, comunque, la conclusione in tal senso sarebbe obbligata, sia per “**praticità della vita**” in generale e di quella mafiosa in particolare¹⁷, sia perché i Salvo non avrebbero osato proporre una simile azione agli altri se prima non fossero stati assolutamente certi dell'approvazione di Andreotti¹⁸.

Nel 1982, la versione di Bontate sarebbe stata ripetuta a Buscetta da Badalamenti, ed in forma più completa. Stavolta, infatti, il testimone di accusa sarebbe stato messo al corrente di ulteriori elementi, assenti dalle rivelazioni di due anni addietro ed estremamente importanti ai fini di individuare il movente: il nesso con il caso Moro, e la collaborazione tra Pecorelli e Dalla Chiesa. Badalamenti avrebbe raccontato la faccenda a Buscetta proprio a commento della morte del generale (avvenuta il 3 settembre 1982). Badalamenti avrebbe ampliato le informazioni su Pecorelli anche per fugare un'incomprensione iniziale di Buscetta, il quale sulle prime aveva creduto che il suo interlocutore stesse parlando non di Mino Pecorelli, ma di Stefano Pecorella, un giovane palermitano¹⁹.

Il procedimento giudiziario ha consentito di appurare che date, luoghi e circostanze delle confessioni stragiudiziali rese da Bontate e Badalamenti a Buscetta sono verosimili, e che all'epoca quest'ultimo era in buoni rapporti con loro, sicché è effettivamente possibile che entrambi si siano aperti con lui. Muovendo quindi dai requisiti preliminari al contenuto delle conversazioni avute dal teste, l'attenzione delle parti è stata rivolta principalmente verso la questione del “consenso tacito”. Personalmente, ritengo che le modalità del conferimento dell'ordine di uccidere ritenute vere dai giudici perugini siano astrattamente plausibili, e non meritevoli dello scherno grossolano con il quale sono state dipinte da taluni innocentisti. Se davvero un Presidente del Consiglio può arrivare a rivolgersi alla criminalità per eliminare un giornalista scomodo, è più credibile che lo faccia in forma larvata che non in maniera palese o magari addirittura per iscritto, con tanto di firma su carta intestata (roba da film, questa).

D'altra parte, tuttavia, la narrazione di Buscetta presenta una stranezza di carattere psicologico, che finora non mi pare sia stata messa nella dovuta evidenza. La notizia che il Presidente del Consiglio aveva commissionato l'omicidio Pecorelli, che sarebbe stata appresa da Buscetta nella seconda metà

¹⁵ Ibidem.

¹⁶ Ivi, p. 324 e p. 348.

¹⁷ Ivi, pp. 254-5.

¹⁸ Ivi, pp. 326-327.

¹⁹ Risposte alle domande del Pm Cardella nell'udienza del 9 ottobre 1996 (cfr. sentenza d'appello, note alle pp. 239-241).

del 1980, era decisamente clamorosa. Di quelle che non si dimenticano. Possibile che invece egli l'avesse cancellata dalla sua memoria nel giro di soli due anni, tanto da andare a pensare al giovane Stefano Pecorella quando gli venne ribadita da Badalamenti?

Veniamo adesso ai gravi retroscena del caso Moro che, secondo i sostenitori della colpevolezza di Andreotti e Badalamenti, Pecorelli conosceva meglio di chiunque altro e si accingeva a rivelare.

Cominciamo con la questione delle trattative per la liberazione di Aldo Moro all'epoca del sequestro (16 marzo 1978 - 9 maggio 1978), sulla quale si è registrato anche un apporto da parte di Buscetta, il che la rende doppiamente interessante²⁰.

Va detto, purtroppo, che il quadro tratteggiato dalla Corte d'appello di Perugia²¹ risulta lacunoso e distorto, anche perché si limita a tre fra le iniziative che da varie parti furono intraprese, in ciò recependo senza riserve la difettosa impostazione delineata dai giudici di primo grado (sarebbe interessante sapere su quali testi a sua volta basata, tra i tanti di natura giudiziaria, parlamentare, saggistica, giornalistica ed altro che esistono sull'argomento).

Nell'ordine, ecco le tre operazioni prese in considerazione dall'organo giudicante: la prima, **“ruota intorno alla figura di Edoardo Formisano”**, consigliere regionale del Lazio iscritto al Movimento Sociale Italiano, **“che si serve, tramite la criminalità milanese facente capo a Francis Turatello e a Ugo Bossi, di Tommaso Buscetta il quale, d'altro canto, viene interessato”** in tal senso anche da una parte di Cosa Nostra²²; la seconda, consiste nella promessa di informazioni utili alla scoperta del covo rivolta al deputato democristiano Benito Cazora da un appartenente alla 'ndrangheta calabrese, tale Varone²³; la terza, esperita da Claudio Vitalone, all'epoca magistrato della Procura di Roma, il quale insieme al leader dell'ultrasinistra Daniele Pifano avrebbe escogitato qualche possibile contropartita in cambio della salvezza del sequestrato, facendo poi filtrare tali proposte rispettivamente alle istituzioni ed ai brigatisti²⁴.

²⁰ Buscetta ne parlò per la prima volta nel 1984 - cioè vari anni prima di estendere le sue rivelazioni al caso Pecorelli - interrogato dal magistrato Giovanni Falcone a proposito dei suoi rapporti con il malavitoso Ugo Bossi. Quando, tra la fine del 1992 e l'inizio del 1993, Buscetta si mise a parlare dell'omicidio del giornalista, collegandone esplicitamente il movente al caso Moro, ovviamente in sede giudiziaria si riaprì anche il discorso che era stato abbozzato nel 1984. L'episodio che vide impegnati Bossi e Buscetta è stato riferito da quest'ultimo senza differenze degne di nota fra la prima e la seconda volta.

²¹ Sentenza di appello, pp. 42-5 e pp. 317-8.

²² Ivi, p. 42.

²³ Ivi, pp. 42-3.

²⁴ Ivi, pp. 43-5.

I tre suddetti episodi permetterebbero di “**affermare che erano stati presi contatti con i brigatisti rossi per la liberazione di Aldo Moro e che le trattative si erano all'improvviso interrotte**”²⁵.

Tutto ciò corrisponderebbe all’**”iter seguito dal giornalista”** ucciso nell'articolo **Vergogna buffoni!**, apparso su O.P. il 16 gennaio 1979, ed attesterebbe perciò che Pecorelli era a conoscenza dei suddetti retroscena²⁶. Tali risvolti, se fossero stati pubblicati in forma estesa ed approfondita, avrebbero sconvolto la valutazione del caso Moro, con pesanti riflessi negativi per tutto il mondo politico italiano ed in particolare per il Presidente del Consiglio Andreotti²⁷.

Ulteriore “**autorevole conferma**” di quanto appena detto si troverebbe “**nelle parole dello stesso Aldo Moro il quale, per la posizione in cui si trovava, era partecipe ed osservatore diretto dell'evolversi della situazione**”²⁸. In proposito, ci si richiama esplicitamente a brani delle lettere rinvenute nel 1990 all'interno del covo Br di via Monte Nevoso a Milano.

A completamento dell'elenco delle trattative stilato dalla sentenza di appello, non si può fare a meno di rilevare fin da ora ciò che manca: il tentativo esperito da Franco

Piperno e Lanfranco Pace, esponenti dell'ultrasinistra, su incarico del Psi. Un'assenza pesante, come si vedrà più avanti.

In realtà, le valutazioni dei giudici di appello sono incoerenti con la loro stessa esposizione.

Infatti, il progetto di Formisano non fece neppure il primo passo del lungo ed incerto cammino sperato, poiché il trasferimento di Buscetta dal carcere di Torino a quello di Cuneo non ebbe luogo a causa dell'opposizione del generale Dalla Chiesa, responsabile della sicurezza nelle carceri²⁹.

Il meccanismo si bloccò irreversibilmente tra l'8 e il 10 aprile³⁰.

Il veto, da parte di Dalla Chiesa, era pienamente motivato. Intercettazioni nei confronti di Ugo Bossi hanno dimostrato che lui e Buscetta perseguivano il suddetto spostamento per fini “**non encomiabili**”, antecedenti al sequestro Moro e ben distinti da esso, sicché i due criminali vedevano nella vicenda del sequestro principalmente un pretesto per giustificare le loro pretese³¹.

²⁵ Ivi, p. 42. Analoghi concetti, a p. 45 e alle pp. 317-8.

²⁶ Ivi, p. 318.

²⁷ Ivi, p. 41 e p. 318. 1 giudici di appello dunque, tirando le conclusioni sul punto, hanno totalmente condiviso le opinioni dei colleghi di primo grado.

²⁸ Ivi, p. 45.

²⁹ Circostanza accertata da tempo. Cfr. Domanda di autorizzazione a procedere..., cit., pp. 20-5.

³⁰ La datazione - che ha la sua importanza, come si comprenderà più avanti - è da tutti accettata sia in sede giudiziaria che in sede storiografica (ad esempio, da F. Biscione - *Il delitto Moro* - Roma 1998, p. 202).

Inoltre, Dalla Chiesa aveva percepito l'esistenza di pressioni illecite in favore del trasferimento di Buscetta³². Per di più, in quel periodo il controllo delle autorità nella conduzione dei penitenziari era debole, e pertanto ogni movimento comportava rischi di evasioni e di disordini. La vittoriosa resistenza di Dalla Chiesa, verosimilmente, è la ragione fondamentale della decisione finale di astenersi da qualsiasi collaborazione che venne assunta ad un certo punto dalla stessa criminalità organizzata, e comunicata agli interessati da Frank Coppola.

Inizialmente si erano registrati contrasti interni sul da farsi: laddove Stefano Bontate era dell'idea di prestare aiuto allo Stato (non per filantropia, c'è da scommettere), altri come Giuseppe (Pippo) Calò volevano che la mafia si mantenesse estranea a tutta la faccenda, e alla fine furono questi ultimi a prevalere³³.

Il ragionamento dei giudici di appello non convince neppure sul versante delle presunte responsabilità delle autorità politiche per il naufragio della manovra. È comprensibile che il Bossi ed il Buscetta, rimasti scontenti, abbiano reagito mettendo in giro la voce infamante che il rifiuto di Dalla Chiesa dipendesse da **“una superiore volontà politica, che tendeva a vanificare ogni tentativo finalizzato alla liberazione di Moro”**³⁴, mentre - dopo quello che si è documentato - è meno comprensibile che tale punto di vista sia stato recepito da una corte giudicante. Oltre tutto, si rammenti che lo stesso Dalla Chiesa non mancò di favorire gli ingressi nel carcere di Torino da parte dell'avvocato Guiso, a riprova della sua apertura verso ogni iniziativa che sinceramente mirasse a salvare Moro e che non compromettesse la sicurezza delle prigionie.

Semmai, occorre sottolineare che non si vede nemmeno quale parte le alte sfere politiche ed istituzionali avrebbero avuto riguardo all'apertura del canale Formisano-Bossi-Buscetta, a prescindere dalla successiva chiusura a stretto giro. Il Bossi avrebbe bensì riferito al Buscetta di essere stato **“incaricato da persone altolocate di Roma”**³⁵, ma quando si vanno a scorrere i nomi vengono fuori solamente Formisano e Vitalone.

³¹ Ivi, pp. 16-18. In tal senso, conferme indirette ma chiare vengono da un altro procedimento a carico del Bossi (per un sequestro di persona a scopo di estorsione) condotto dall'autorità giudiziaria di Milano, la quale, incidentalmente, si trovò ad occuparsi anch'essa delle mene di Bossi e Buscetta.

Va precisato, a questo punto, che le intercettazioni di cui si diceva sopra attestano che Formisano era in buona fede, e che si rese conto delle intenzioni di Bossi e Buscetta solo il 19 aprile, quando ormai la prospettiva del trasferimento era sfumata.

³² Questo era scritto in una nota inviata il 5 aprile al Comando Generale dei Carabinieri, menzionata nella citata Domanda di autorizzazione a procedere..., alle pp. 18 e 21.

³³ Prima ancora di Buscetta ne aveva parlato un altro “uomo d'onore”, Francesco Marino Mannoia, (interrogatorio del 15 luglio 1991).

³⁴ Questa la sintesi del punto di vista di Buscetta, secondo la richiesta di rinvio a giudizio redatta dal sostituto procuratore Fausto Cardella, depositata il 20 luglio 1995 (alle pp. 352-3).

³⁵ Dichiarazioni rese da Tommaso Buscetta a Giovanni Falcone il 4 dicembre 1984, riportate alle pp. 10-11 della citata Domanda di autorizzazione a procedere contro il senatore Giulio Andreotti.

Quest'ultimo, nel 1978, era magistrato della Procura di Roma ed entrò in politica più tardi. Al massimo, si può dire che, sul piano personale, egli già all'epoca poteva vantare buoni rapporti con ambienti politici. Sulla partecipazione di Vitalone, per giunta, la narrazione di Buscetta ha trovato più smentite che conferme. Le indagini hanno verificato che i verbali di intercettazioni telefoniche ai quali si è richiamato il teste non recano traccia di quanto da lui sostenuto³⁶.

Il riscontro positivo, invero, proviene da un interrogatorio di Formisano, il quale nel 1981 (ad altro titolo) aveva dichiarato di essersi tenuto in contatto, durante il sequestro Moro, con il funzionario del ministero dell'Interno Angelo Mangano e con il colonnello dei Carabinieri Giuseppe Vitali, di avere riferito “**dettagliatamente**” a quest'ultimo, e di avere “**inform [ato] anche genericamente il dottor Vitalone**”³⁷, il quale era suo amico.

Con tutto il rispetto per un consigliere regionale di un partito di opposizione, però, non si può elevare l'esponente missino di Roma a rappresentante dei vertici politici ed istituzionali nazionali³⁸; ed in riferimento all'imputato Andreotti, non si può apparentare Formisano con la sua corrente politica in seno alla Dc.

Per quanto concerne Vitalone, certamente il suo rapporto con Formisano non rientrava tra le attribuzioni di un sostituto procuratore della Repubblica e può anche essere assimilato, piuttosto, al comportamento di un politico (come ha fatto il Tribunale di Perugia sia in primo che in secondo grado³⁹); ma se da ciò si passa ad argomentare l'asserita interferenza dei politici, richiamandosi alle attività private del magistrato Vitalone, il ragionamento è viziato.

Sul piano metodologico, poi, è evidente che, ai fini di una valutazione sul ricorso o meno all'aiuto della mafia da parte delle istituzioni, è necessario esaminare anche la versione dei politici, la quale però è completamente assente dalla sentenza di appello.

³⁶ Oltre alla suddetta Domanda di autorizzazione a procedere, sull'esito di questo controllo si veda pure l'elaborato del dottor Cardella, a p. 355.

³⁷ Domanda di autorizzazione a procedere..., cit., p. 15 e p. 23.

³⁸ Può giovare un richiamo anche al profilo di Edoardo Formisano disegnato dalla sentenza di primo grado: “*Edoardo Formisano, politico del Movimento Sociale Italiano (all'epoca era segretario dell'on. Michelini e consigliere alla Regione Lazio), legato alla malavita milanese, professando un'ammirazione spiccata per Francis Turatello, definito in alcune sue lettere 'Capo', conosciuto quando questi da giovane frequentava le sedi del Msi, frequentatore delle bische gestite da Ugo Bossi, partecipando anche all'inaugurazione di una di tali bische; conosceva personaggi di rilievo della malavita romana come Massimo Barbieri e Danilo Abbruciati e personaggi importanti della capitale*” (capitolo VII della suddetta sentenza).

Inoltre, nel medesimo testo si dice che Formisano aveva cominciato ad interessarsi del terrorismo rosso e della politicizzazione di detenuti comuni tra la fine del 1977 e l'inizio del 1978, in concomitanza con il ferimento alle gambe di un altro consigliere regionale del Lazio (ibidem).

³⁹ In proposito, si veda a p. 45 della sentenza di appello.

I magistrati della Procura di Roma, invece, avevano opportunamente colto la suddetta esigenza. Così, nella Domanda di autorizzazione a procedere da loro presentata nel 1993 al Senato, si legge che Andreotti affermava **“di non essere mai stato al corrente di iniziative per la raccolta di informazioni sul sequestro dell'On. Moro per il tramite della malavita”**, cosa che comunque **“non avrebbe disapprovato, salva la liceità dei mezzi”**⁴⁰.

Da notare che la parola usata è **“informazioni”**, la quale, come si è detto, potrebbe anche non equivalere a **“trattative”**, specie ove si pensi al richiamo alla **“liceità dei mezzi”**. Una condizione, quest'ultima, compatibile con la ricerca di indicazioni utili al fine di assaltare il covo Br, ma assai difficilmente mantenibile in caso di negoziato con i criminali.

Il contributo più esauriente e più chiaro è venuto da Cossiga:

“Un giorno nelle lunghe conversazioni che avevo con quel galantuomo di Parlato e con Corsini [...] Parlato mi disse, come ipotesi di lavoro, non come proposta sua o che gli fosse giunta da altri, che forse si poteva pensare alla collaborazione della mafia [...] la mafia aveva collaborato con lo Stato tante volte. La mafia ha collaborato per porre fine all'indipendentismo, ha collaborato per far fuori Giuliano; ha collaborato tante volte. Io gli risposi di no. Con la mafia no, e questo per due motivi, perché non credo personalmente che l'illegalità si possa combattere con l'illegalità e perché poi ho l'impressione, anche se non ricoprivo cariche, che lo Stato abbia pagato duri prezzi, almeno a livello d'immagine, ad esempio con l'uccisione di Giuliano, quando si avvalese della mafia per risolvere alcuni problemi. Di queste cose non sentii più parlare”⁴¹.

Sapendo questo, e ricordando su un piano più generale che la “linea della fermezza” fu una scelta annunciata dalle istituzioni sin dalla prima ora, e condivisa dalla stragrande maggioranza delle forze politiche, dell'opinione pubblica e degli osservatori italiani e stranieri, si può intendere correttamente una frase che, durante la riunione del vertice di Cosa Nostra, sarebbe stata rivolta all'interventista Bontate dall'astensionista Calò: **“Stefano, ma ancora non l'hai capito, uomini politici di primo piano del suo partito non lo vogliono libero”**⁴².

⁴⁰ Domanda di autorizzazione a procedere, cit., p. 85.

⁴¹ Commissione Stragi, Resoconti stenografici delle audizioni, Legislatura XI, seduta del 21 dicembre 1993, p. 408. L'allora ministro dell'Interno ribadì il concetto poco più avanti: “Io personalmente non ho mai saputo niente, prima o dopo, di utilizzazioni della mafia” (ivi, p. 411).

⁴² Parole riferite da Mannoia alla magistratura il 15 luglio 1991.

Il Calò era un soggetto notoriamente non pervaso da preoccupazioni legalitarie e da senso dello Stato ed interpretava a modo suo le pubbliche dichiarazioni della classe politica. Attribuire la posizione di Calò a riservate e scottanti **“informazioni in suo possesso sulla reale volontà dei politici”**⁴³ è sbagliato per due ragioni: la prima, filologica, è che a rigore le parole **“ancora non l'hai capito”** rimandano ad un contesto di dominio pubblico; la seconda, più profonda, è che significa ignorare il contesto storico, nonché la psicologia dei personaggi.

Il discorso relativo alla catena Formisano-Bossi-Buscetta-brigatisti detenuti a Torino non può chiudersi, infine, senza esprimere almeno un dubbio sulle prospettive del tentativo, anche nel caso in cui il trasferimento di Buscetta fosse andato in porto.

Bisogna considerare che:

- 1) l'eventuale reazione di Curcio e degli altri terroristi ristretti a Torino è destinata a restare un'incognita;
- 2) i brigatisti detenuti conservavano una certa autorità in seno al gruppo terroristico, ma non ne avevano più il comando;
- 3) un dialogo con loro fu poi instaurato, anche se non da Buscetta, bensì dall'avvocato Guiso, ma non diede i risultati desiderati.

Tutti fattori tralasciati dalla ricostruzione della Corte d'appello di Perugia.

Pertanto, la sensazione complessiva è che la faccenda narrata da Buscetta fosse stata non soltanto travisata in vari passaggi, ma anche esagerata, e che in realtà non sia idonea a configurare il silenzio su di essa quale ragionevole movente dell'omicidio Pecorelli.

Quanto alla vicenda che vide protagonista il deputato democristiano Cazora ed il malavitoso Varone, le valutazioni della sentenza di appello trascuravano circostanze illuminanti. Innanzi tutto, fu Varone a cercare Cazora e non viceversa, e lo fece con il dichiarato intento di ottenere favori per sé e per i suoi familiari (egli era in stato di inadempienza agli obblighi di confino a suo carico, e pretendeva che la sua situazione fosse regolarizzata, mentre suo fratello, detenuto, voleva essere trasferito in un penitenziario di proprio gradimento).

In secondo luogo, le notizie fornite da “Rocco” Varone e da suo fratello al Cazora furono estremamente deludenti⁴⁴, ed il fatto che non abbiano portato a nulla di buono non può essere addebitato alle forze di polizia⁴⁵; in terzo

⁴³ Vedasi la richiesta di rinvio a giudizio presentata dalla Procura di Perugia nel 1995, a p. 358.

⁴⁴ Per dare un'idea del livello di credibilità del Varone, basti rammentare che il 7 maggio a Cazora venne detto che l'ostaggio era stato lasciato incustodito da ben 36 ore e che ancora lo era, in attesa che i suoi “carcerieri” facessero ritorno da una città del Nord (particolari riportati a p. 42 della sentenza di appello).

⁴⁵ Tale impressione erronea potrebbe essere indotta dall'esposizione dei giudici perugini, laddove si legge: *“il sette maggio, mediante Varone, Cazora aveva incontrato una persona che gli aveva detto che avevano individuato la prigioniera [...] Benito Cazora aveva, allora, parlato con il sottosegretario Lettieri”* il quale a sua volta aveva attivato la polizia, ma a questo punto il questore De Francesco aveva dichiarato **“che non**

luogo, quando il Cazora cercò appoggi per soddisfare il suo interlocutore li trovò giusto da uno stretto collaboratore di Moro, Sereno Freato, e probabilmente⁴⁶ dal sottosegretario Renato Dell'Andro, un democristiano corregionale di Aldo Moro il quale si era già apertamente dissociato dalla “linea della fermezza”, firmando un appello in favore della “linea della trattativa”.

Invece, i funzionari del ministero dell'Interno, il Capo di Gabinetto del Ministro, Squillante, e l'esponente della segreteria nazionale della Dc Beppe Pisanu (a nome anche del Pci, previamente consultato) gli ribadirono tutti (separatamente) la ben nota indisponibilità dell'Esecutivo e dei partiti⁴⁷. Con il Presidente del Consiglio non fu tentato nemmeno, a quanto sembra.

Dovrebbe essere chiaro, insomma, che Cazora non aveva affatto “**il beneplacito**” delle istituzioni⁴⁸, così come Varone non parlava a nome della 'ndrangheta, del resto⁴⁹.

Dunque, pure se Pecorelli avesse pubblicato tutto questo, è altamente improbabile che potesse provocare un terremoto politico-istituzionale.

Terzo ed ultimo episodio esaminato dalla Corte di appello di Perugia, la collaborazione tra Pifano e Vitalone. In questo caso, a differenza che in quello di Cazora e Varone, si trattava di costruire una plausibile piattaforma di negoziato, mentre la raccolta di informazioni sull'ubicazione del “carcere del popolo” era fuori questione.

L'esponente dell'Autonomia Operaia Pifano ed il magistrato Vitalone, i quali erano consapevoli delle richieste avanzate dalle Br con i loro comunicati del 20 e del 24 aprile, e della loro inaccettabilità, cercarono di trovare un compromesso. La soluzione da loro concordata prevedeva la liberazione di una sola terrorista, la Besuschio, in nome di principi umanitari e non accompagnata dall'improponibile dichiarazione ufficiale dell'esistenza di detenuti politici in Italia. Tuttavia, allorché i due volenterosi mediatori informarono i rispettivi ambienti ai quali rispettivamente erano in grado di arrivare, si palesarono difficoltà da ambo le parti. Da una parte Vitalone,

poteva fornire il personale richiesto. Il martedì Aldo Moro era stato ritrovato morto” (sentenza di appello, pp. 41-42).

Questa versione è in netto contrasto con il verbale dell'interrogatorio di Cazora davanti al G. I. Imposimato, avvenuto il 9 febbraio 1979 (ora negli atti della Commissione Moro, vol. 42, pp. 656-660). Infatti, il protagonista riferì testualmente: “**Chiesi se sapeva dove si trovava Moro, anche in via approssimativa, ed egli [lo sconosciuto fattosi trovare all'appuntamento al posto di Varone] mi fornì una serie di indicazioni di luoghi che io annotai sul foglio che poi portai al Questore di Roma, la mattina dell'8 maggio alla presenza del sottosegretario Lettieri. Il Questore diede disposizioni ad alcuni funzionari di polizia di fare dei sopralluoghi. Il 9 maggio mi recai assieme ai funzionari della Digos nelle località indicate nell'appunto, ove non fu trovato nulla di consistente**”.

⁴⁶ Il coinvolgimento di Dell'Andro è un'ipotesi che ho argomentato a p. 84 di *Odissea nel caso Moro*.

⁴⁷ Si rimanda alla stessa sentenza di appello, p. 42, oltre che ad *Odissea nel caso Moro*.

⁴⁸ Cfr. l'espressione che si trova a p. 43 della sentenza di appello.

⁴⁹ Anzi, quando l'organizzazione criminale venne a sapere ciò che Varone stava facendo, intervenne ad ammonirlo (si veda la sentenza di appello stessa, p. 43).

dopo essersi messo in contatto con il Ministro di Grazia e Giustizia, Francesco Paolo Bonifacio, e con lo stesso Presidente del Consiglio, Giulio Andreotti, fu costretto a riferire a Pifano che i vertici istituzionali e politici “**si erano mostrati contrari a qualsiasi trattativa**”; dall'altra, a livello di “colonna romana” delle Br - cioè inferiore rispetto al “Comitato esecutivo” - il Seghetti rispose che “**non interessava assolutamente questo tipo di trattativa, in quanto non determinava una presa di posizione politica e pubblica della Democrazia Cristiana**”⁵⁰.

La rigidità delle Br non va dimenticata, altrimenti si cade facilmente nell'errore di scaricare interamente sullo Stato la responsabilità del fallimento che toccò anche alla seconda ed ancor più modesta proposta formulata da Vitalone e Pifano, ossia la rimozione delle vetrine antiproiettili dai parlatori delle carceri. Con la conseguenza di dare impropriamente valore di terribili segreti a scelte lecite, in parte obbligate, e di sicuro non determinanti.

E importante fare attenzione alla cronologia degli eventi, inoltre. Il Tribunale di Perugia è stato costretto ad un certo sforzo per stabilire la periodizzazione delle relazioni tra Pifano e Vitalone, a causa delle discordanti testimonianze rese dai due protagonisti su questo punto. Infine, è stata accolta la versione di Pifano il quale ha sostenuto che i rapporti erano iniziati poco dopo la metà di aprile e si erano protratti per circa venti giorni (secondo Vitalone, invece, tutto si sarebbe svolto nel giro di pochi giorni di maggio). Dopo di che, però, i giudici di appello non hanno messo in relazione le date da loro accertate con le altre due trattative di cui si è detto prima, e così è sfuggita loro un'incoerenza con l'ipotesi che è parte integrante del movente dell'omicidio Pecorelli esposto nella sentenza. Infatti, qualora Vitalone (insieme a Formisano) entro la prima decade di aprile avesse sperimentato la contrarietà dei politici a salvare l'ostaggio attraverso soluzioni negoziali - come asseriscono i giudici di appello - ben difficilmente ci avrebbe riprovato insieme a Pifano a partire dal 20 aprile circa.

Tirando le fila dei tre episodi portati dalla sentenza di appello a sostegno della tesi dell'esistenza di compromettenti notizie riguardanti il sequestro Moro, di cui l'abile giornalista Pecorelli sarebbe stato a conoscenza, invero si ricavano conclusioni molto diverse da quelle dei giudici estensori.

Nessuno dei tre tentativi predetti arrivò a buon punto. Anzi. Quello di Formisano, Bossi e Buscetta, finalizzato ad instaurare e condurre a buon fine una trattativa con le Br, si fermò prima ancora di arrivare a conoscenza di queste ultime. Lo stop fu posto dal responsabile della sicurezza delle carceri, il generale Dalla Chiesa, il quale aveva ottime ragioni, ed il resto lo fecero i contrasti interni in seno alla stessa criminalità organizzata.

⁵⁰ Pp. 885-6 della sentenza di primo grado del processo Moro-1.

Il malavitoso calabrese Varone, che contattò il Cazora al dichiarato fine di ottenere benefici per sé e per la sua famiglia, non recò alcun contributo valido alle ricerche del covo. Il Varone appare sostanzialmente come un millantatore, e non può costituire sorpresa né scandalo il fatto che sia a livello amministrativo, sia a livello politico ci si sia opposti alle sue richieste; né ha senso parlare di ingiustificata interruzione del rapporto da parte di chi, come si è visto, lo aveva rifiutato sin dal momento in cui Cazora lo aveva prospettato.

Il magistrato Vitalone, quando si rivolse al ministro di Grazia e Giustizia Bonifacio ed ai politici per sottoporre loro i termini delle possibili intese concordate insieme a Pifano, ebbe anche lui una risposta che fu negativa già dall'inizio. Pertanto, anche in questo caso, vi fu una coerente applicazione della linea della fermezza - che era la linea ufficiale - e non vi fu adesione seguita da qualche strano dietrofront. Tra l'altro, nell'ottica colpevolista, sarebbe indispensabile spiegare convincentemente anche sul piano logico la presunta incoerenza delle istituzioni, le quali dapprima avrebbero deciso ed annunciato di non sottostare ai ricatti dei sequestratori, poi avrebbero segretamente attivato taluni canali per fare l'opposto, ed infine avrebbero bloccato (sempre riservatamente) i contatti da loro stesse attivati.

Una spiegazione del genere, tuttavia, non è stata neanche mai abbozzata. Quindi, è più sensato supporre che gli asseriti emissari dello Stato in realtà tali non fossero, e che ciascuno agisse di propria iniziativa, e per propri motivi che possono essere i più disparati.

E' verosimile che qualcuno di questi volontari, talvolta, abbia vantato appoggi politici ed istituzionali che in realtà si riservava di verificare in una fase ulteriore. Il caso di Vitalone, in particolare, pare confermare appieno le ipotesi che si vanno esponendo. Un po' perché, come si è detto, il suo coinvolgimento in due dei tre episodi menzionati dalla sentenza di appello, svoltisi in tempi diversi, fa dubitare che egli abbia ricevuto ed espletato un secondo mandato da parte di quegli stessi manovratori occulti che avrebbero fatto naufragare il primo. E un altro po' perché Vitalone, in ordine al rapimento dello statista, si diede da fare pure sotto altri aspetti, oltre a contribuire ai tentativi di soluzione appena ricordati. Infatti, egli stesso ha dichiarato che furono ispirati da lui alcuni tra i provvedimenti normativi d'urgenza adottati dal Consiglio dei Ministri il 21 marzo⁵¹; di certo, fu lui il primo ad avere l'idea di emettere falsi comunicati Br, allo scopo di costringere i terroristi a fornire prove sempre nuove della sopravvivenza del prigioniero.

Il suo multiforme attivismo, insomma, non è compatibile con l'idea che dietro di lui ci fosse sempre un altro personaggio, e tanto meno sempre lo stesso, che prima incoraggiava e poi impediva.

⁵¹ Illustrati in *Odisea nel caso Moro*, cit., p. 146. Vitalone ha rivendicato la paternità di quelle idee in una lettera al Corriere della Sera, pubblicata il 23 aprile 1997.

Ora che i contorni dei tentativi di negoziare o di raccogliere informazioni utili, citati nella sentenza che condannava Andreotti, sono stati delineati, è possibile stabilire se ed in quale misura gli scritti di Aldo Moro offrano **“autorevole conferma”** del parere della corte d'appello.

Preliminarmente, però, va detto che dai testi del sequestrato si evince sicuramente che egli fu messo in qualche misura al corrente dello sviluppo degli eventi, ma non che gli venisse raccontato proprio tutto come avevano immotivatamente ritenuto i giudici di secondo grado, ed è presumibile anzi che così non fosse⁵².

Piuttosto, l'unica chiara traccia di un tentativo negoziale del quale il “prigioniero” fosse a conoscenza ci riporta non già alle tre vicende contemplate dalla sentenza suddetta, bensì all'iniziativa assunta dal Psi nell'ultima decade di aprile e portata avanti con la collaborazione degli estremisti di sinistra Franco Piperno e Lanfranco Pace.

Gli emissari dei socialisti si avvicinarono più di ogni altro alla controparte brigatista, giacché si incontrarono varie volte con Faranda e Morucci, una coppia che durante i fatidici 55 giorni svolgeva intensa attività di supporto ai “carcerieri” dello statista, i quali erano informati del contatto.

“Guai, caro Craxi, se la tua iniziativa fallisse”, scriveva dunque Moro in una delle sue missive. Mai un cenno a Formisano, a Cazora, a Vitalone o a Pifano. Con ogni probabilità, perciò, il Presidente della Dc alludeva all'operazione di Craxi quando parlava di trattative e del loro esito infruttuoso.

Logicamente, il contatto allacciato tramite Piperno e Pace da un partito che apparteneva alla maggioranza e che numericamente era il terzo in Italia - cui giunse anche l'appoggio del Presidente del Senato, il democristiano Fanfani - costituisce un fatto di una certa consistenza, a prescindere dalle difficoltà incontrate e dall'insuccesso finale⁵³; e perciò rappresenta una realtà ingombrante, che relega in posizione marginale gli altri analoghi tentativi compiuti contemporaneamente da soggetti di minor peso (e non lascia spazio alle interpretazioni dietrologiche del caso Moro imbastite intorno ad essi).

L'esclusione dall'orizzonte⁵⁴ proprio dell'episodio più significativo - pur arcinoto e spesso rievocato in sede giudiziaria, parlamentare e pubblicistica - ha provocato insomma due effetti negativi sul giudizio della Corte d'appello di Perugia: ha alterato le proporzioni delle vicende invece trattate, e ha indotto a fraintendere le parole di Aldo Moro.

⁵² A favore dell'ipotesi di un'informazione soltanto parziale stanno sia il buonsenso, sia indizi concreti. Per questi ultimi, si rimanda all'opera di Alfredo Carlo Moro, fratello di Aldo (*Storia di un delitto annunciato*, Roma 1998, specie alle pp. 218 e seguenti).

⁵³ Per approfondimenti al riguardo, rimando al capitolo *La problematica strada della trattativa* compreso in *Odissea nel caso Moro*.

⁵⁴ Cosa che avviene non soltanto nella sentenza di appello di Perugia, ma persino - incredibilmente - in un volume di Giovanni Fasanella e Giuseppe Rocca (*Il misterioso intermediario*, Roma 2003) centrato su una fantomatica trattativa, della quale sarebbe stato protagonista il defunto musicista Igor Markevitch.

Dopo aver constatato che le suddette vicende, compresa quella di marca socialista, non hanno quei connotati scandalosi che troppo spesso si sente dire, verifichiamo la corrispondenza tra gli episodi illustrati ed il citato articolo di O.P. che dovrebbe attestarne una profonda conoscenza da parte di Pecorelli. Ecco la parte saliente del pezzo intitolato ***Vergogna buffoni!***, uscito il 16 gennaio 1979:

“A questo punto vogliamo fare anche noi un po' di fantapolitica. Le trattative con le brigate rosse ci sarebbero state. Come per i feddayn. Qualcuno però non ha mantenuto i patti. Moro, sempre secondo le trattative, doveva uscire vivo dal covo (al centro di Roma? Presso un comitato? Presso un santuario?), i “carabinieri” (?) avrebbero dovuto riscontrare che Moro era vivo e lasciar andare via la macchina rossa. Poi qualcuno avrebbe giocato al rialzo, una cifra inaccettabile perché si voleva comunque l'anticomunista Moro morto, e le Br avrebbero ucciso il Presidente della Democrazia Cristiana in macchina, al centro di Roma, con tutti i rischi che una simile operazione comporta”.

Palesamente, l'“iter” descritto dal giornalista non rassomiglia neanche lontanamente agli episodi che ormai ben conosciamo. Persino la genericissima affermazione che ***“le trattative con le brigate rosse ci sarebbero state”*** - peraltro circolante sulla grande stampa sin dai tempi del sequestro, tanto che le Br sentirono il bisogno di smentirla nei loro comunicati - non vale affatto né per Formisano-Bossi-Buscetta, né per il duo Cazora-Varone; vale in misura minima ed in forma indiretta per Vitalone e Pifano; e si attaglia semmai a Piperno e Pace.

Le differenze anche rispetto a questi ultimi, però, sono abissali quando si guardano i contenuti e l'andamento.

Il discorso di Pecorelli allude ad un riscatto in denaro (si notino l'espressione ***“giocare al rialzo”*** e la parola ***“cifra”***), mentre si sa che tale questione non si pose né nel caso di Vitalone e Pifano, né in quello di Piperno e Pace.

Inoltre, secondo l'articolo di O.P. sarebbe stata raggiunta un'intesa con le Br, poi saltata all'ultimo momento; viceversa, Vitalone e Pifano trovarono disco rosso sin dalle prime battute, e anche Piperno e Pace rimasero assai distanti dall'obbiettivo di salvare la vita di Moro⁵⁵.

⁵⁵ Se proprio si vuole, lo scenario evocato da ***Vergogna buffoni!*** presenta un paio di punti di contatto con una trattativa promossa dalla Santa Sede.

Quest'ultima vicenda, in parte nota da anni, è tornata alla ribalta nel 2003, in quanto alcuni protagonisti hanno deciso di arricchirla di nuove informazioni. Il quadro non è ancora completo, ma comunque ecco in sintesi, di seguito, come appare oggi (ottobre 2003).

Il cappellano delle carceri Don Curioni, incaricato da Papa Paolo VI di attivarsi tra i detenuti, fu avvicinato da un non ancora identificato ***“signor X”*** il quale gli fece balenare la possibilità di risolvere la situazione attraverso il pagamento di una forte somma di denaro. Il Vaticano, disposto ad accettare, ebbe via libera dalle autorità italiane, e precisamente da Andreotti e da Cossiga, con il consenso del Pci. Così Don Curioni

Va sottolineato altresì che la “fantapolitica” versione di Pecorelli, a rigore, non si presta ad addossare ai politici la responsabilità della morte di Moro.

Al contrario. In un sequestro di persona, se c'è “qualcuno” che ha interesse a “**giocare al rialzo**” sono i sequestratori e non coloro che ne subiscono il ricatto. Non a caso il giornalista specificava che a volere Moro morto a tutti i costi sarebbero stati coloro che vedevano in lui un nemico del comunismo: i brigatisti, appunto (e non certo gli anticomunisti, come sostengono taluni dietrologi che incoerentemente si rifanno proprio a Pecorelli!⁵⁶).

La ricostruzione apparsa su O.P» ed eventuali approfondimenti lungo la medesima linea, insomma, avrebbero fatto comodo al Presidente del Consiglio e alla classe politica: lungi dall'affossare la sorte del Presidente della Dc, essi avrebbero fatto il possibile per riaverlo vivo, persino sconfessando la precedente pubblica proclamazione di fermezza.

Il discorso sulle trattative riservate e sulla conoscenza che ne aveva Pecorelli introduce quello, più generale, della probabilità o meno che il direttore di O.P. sapesse “**notizie precise inerenti al sequestro di Aldo Moro** che non sapevano nemmeno gli inquirenti.

I giudici perugini, sia in primo che in secondo grado, hanno ritenuto che davvero Pecorelli fosse il meglio informato di tutti, basandosi sia sulle allusioni a negoziati di cui si è detto, sia su ulteriori circostanze: una prima, è l'insieme degli articoli del giornalista concernenti il testo del cosiddetto memoriale Moro, ritrovato nell'appartamento brigatista di via Monte Nevoso a Milano in due tempi (una prima parte nell'ottobre 1978, la seconda nel 1990); la seconda, è il già citato pezzo **Vergogna buffoni!** del gennaio 1979, che si chiude affermando che il “**macellaio**” di Aldo Moro si chiamava

andò avanti, ed alcuni giorni più tardi riferì a Monsignor Macchi, segretario di Paolo VI, che la liberazione dell'ostaggio era imminente, e che sarebbe stata comunicata con una telefonata la mattina del 9 maggio. L'ottimismo degli ambienti ecclesiastici, però, venne gelato: la mattina del 9 maggio, invece della notizia attesa, Padre Cremona ricevette dal “**signor X**” la notizia che non se ne faceva più niente. Qualche ora dopo anzi, come è noto, fu scoperto il cadavere di Moro.

Ai fini della conoscenza del caso Moro, il suddetto svolgimento lascia aperto un interrogativo di fondo: cosa faceva supporre che il personaggio messosi in contatto con Don Curioni davvero parlasse a nome dei sequestratori, considerato oltre tutto che ufficialmente le Br chiedevano un gesto di valore politico e non soldi, e coerentemente lo pretendevano dalla Dc e dalle autorità dello Stato italiano e non dalla Santa Sede né da altri?

In altre parole, cosa dava alla Chiesa la garanzia che non si trattasse dell'ennesimo tentativo di truffa imbastito da gente senza scrupoli, così come invece gli elementi noti fino ad oggi farebbero pensare?

Ai fini del processo Pecorelli - che è l'argomento principale di questa ricerca - le indicazioni emerse andrebbero a vantaggio dell'imputato Andreotti: il suo comportamento non sarebbe stato per nulla contrario alla salvezza di Moro e non sarebbe stato colpa sua il fallimento di un'operazione condotta dal Vaticano e nella quale l'Italia non interferiva.

Per completezza, segnalo che le fonti più recenti utilizzate per la presente nota sono: le dichiarazioni di Padre Carlo Cremona, durante la trasmissione televisiva *Novecento* (Rai Uno) del 27 marzo 2003; il servizio dell'agenzia Ansa intitolato *Moro: Padre Cremona, Macchi aspettava liberazione* il 9 maggio, 11 maggio 2003; un'intervista di Andreotti a *Il Giornale*, 11 settembre 2003; un articolo di Pierangelo Maurizio (sempre per *Il Giornale*, 23 settembre 2003).

⁵⁶ La lista sarebbe interminabile, ma per tutti basti indicare il loro riconosciuto caposcuola: Sergio Flamigni.

Maurizio; una terza, consiste nella presenza all'interno del carcere di Cuneo, all'inizio del 1979, del pacco di documenti che fu trovato dal maresciallo In candela, partendo da un'informazione fornita a Dalla Chiesa appunto da Pecorelli.

Alle tre circostanze accennate, le quali tutte si riferiscono in vario modo a situazioni reali, se ne affiancherà poi una quarta, legata ad un pezzo che sviluppava una congettura la cui realtà non è mai stata dimostrata: si tratta di una pseudo-lettera pervenuta alla redazione di O.P. e pubblicata il 17 ottobre 1978, la quale insinuava che quando il Presidente della Dc era ancora vivo le forze di polizia avessero scoperto il luogo in cui le Br lo detenevano, ma che il ministro dell'Interno avesse proibito loro di intervenire.

Prima di addentrarsi nell'esame dei quattro cardini delle convinzioni dei giudici perugini, si rileva che tra di essi non rientrano i contributi di Buscetta, il quale ha esplicitamente accennato al nesso tra la vicenda Moro e la soppressione di Pecorelli, ma senza essere in grado di chiarire cosa il giornalista sapesse di sconvolgente. Valgano perciò le considerazioni espresse dalla Corte di appello di Palermo (la quale pure ha avuto modo di occuparsi della materia nel corso del processo ad Andreotti per il reato di associazione a delinquere):

“In buona sostanza, se vi è traccia di attacchi di diversa natura che il Pecorelli portava o si proponeva di portare all'imputato, magari anche occasionati da qualche contenuto del pubblicato “memoriale” Moro (si pensi per esempio all'affare Italcasse), dalle dichiarazioni del Buscetta non può trarsi una seria indicazione che suggerisca eventuali, effettive conoscenze di segreti legati al sequestro dell'on. Moro ed al “memoriale” del medesimo”⁵⁷.

Il blitz effettuato il primo ottobre 1978 dai carabinieri in una serie di covi terroristici a Milano ed il ritrovamento, nel corso delle perquisizioni che seguirono, di quello che sarà chiamato il “memoriale” di Aldo Moro, suscitarono scalpore.

Tutta la stampa ne parlò ampiamente, subito apparvero svariate indiscrezioni sul contenuto del “memoriale” e fioccarono le illazioni sulla sua gestione da parte delle autorità.

Il Governo decise di divulgare il documento, e lo fece il 18 ottobre, nonostante la contrarietà manifestata dall'autorità giudiziaria⁵⁸.

Ovviamente, anche Pecorelli partecipò attivamente alla diffusione di notizie prima ancora che fosse uscita la versione ufficiale del “memoriale”. Nel numero di O.P. recante la data del 17 ottobre ma andato in edicola già il

⁵⁷ Pagina 1125 delle motivazioni della suddetta sentenza (emessa il 2 maggio 2003).

⁵⁸ È un dettaglio da non trascurare, che si ritrova negli articoli dello stesso Pecorelli (*La penisola nella spirale e Requiem per una Costituzione*, entrambi in: O.P., 24 ottobre 1978).

giorno 9 (come è stato accertato dal Tribunale di Perugia), egli dedicò allo scritto di Aldo Moro un ampio articolo intitolato **Il filo rosso**, nonché un breve ma ragionato elenco degli interrogativi polemicamente sollevati dai giornali⁵⁹.

Nel numero successivo del suo settimanale, Pecorelli passò al setaccio le notizie pubblicate su altre testate, esprimendo la propria opinione su cosa vi fosse di vero e cosa di falso⁶⁰.

I giudici di appello ne sono rimasti impressionati: hanno ritenuto che Pecorelli abbia confutato ciò che i suoi colleghi avevano scritto, e hanno **“anne[ss]o particolare importanza”** all'asserzione del direttore di O.P., rivelatasi esatta nel 1990, **“che il 'memoriale Moro' era manoscritto e non dattiloscritto”**⁶¹.

Le valutazioni dell'estensore della predetta sentenza sono quanto meno opinabili. Le **“confutazioni”** di Pecorelli nei confronti altrui, in realtà, contengono a loro volta diversi errori (che riguardano le persone di Miceli, Gaspari, Piccoli), e trasformano l'intenzione annunciata da Moro di uscire dalla Dc in una vera e propria dichiarazione di guerra contro il partito⁶².

Quanto alla descrizione del memoriale come insieme di fogli **“vergati con calligrafia simile a quella del presidente”** della Dc, invece che come dattiloscritto di 49 cartelle quale appariva dalla versione ufficiale, si impongono alcuni rilievi. Che dovesse esistere un manoscritto prima di un dattiloscritto, era abbastanza intuitivo. Per due ragioni:

- 1) le numerose lettere di Moro, recapitate nei giorni del sequestro, erano manoscritte;
- 2) palesemente, lo stile del “memoriale” non era quello di una dettatura ad un brigatista scrivano, e mancavano gli errori di ortografia che si riscontrano nei comunicati emessi dai terroristi. Insomma, nulla faceva pensare che al “prigioniero” fosse stata consegnata una macchina da scrivere, e per questo la versione dattilografica non poteva essere altro che la copia di un manoscritto. Del numero dei fogli, poi, non doveva essere convinto neppure Pecorelli, poiché nel numero di O.P. del 31 ottobre, commentando la stima di settanta pagine proposta dal settimanale *Panorama*, egli notava soltanto la discrepanza rispetto alle quarantanove distribuite dal Viminale, senza sbilanciarsi sulla cifra esatta⁶³.

⁵⁹ **Fase di attesa**, in O.P., 17 ottobre 1978. Un fugace accenno ai reperti di via Monte Nevoso si trova pure in una delle risposte date dall'onorevole democristiano Stegagnini, intervistato nello stesso numero di O.P..

⁶⁰ **Il memoriale: questo è falso, questo è vero**, in: O.P. 24 ottobre 1978.

⁶¹ Sentenza di appello, p. 315.

⁶² Si veda di nuovo il citato articolo **Il memoriale: questo è falso, questo è vero**.

⁶³ **Brigate senza generali**, in: O.P., 31 ottobre 1978. Su questo punto, del resto, non insistono nemmeno i giudici.

Insomma, è ben possibile che anche Pecorelli - come molti giornalisti - abbia raccolto qualche confidenza sulle caratteristiche del “memoriale” da persone che avevano avuto per le mani tali carte. È teoricamente possibile altresì che si trattasse proprio di Dalla Chiesa, come sostiene la Corte d'appello⁶⁴, visto che il suo nome era segnato nell'agenda di Pecorelli alla data del 4 ottobre, e che il direttore di O.P. era amico di un collaboratore del generale, il colonnello Antonio Varisco.

Sarebbe sbagliato, tuttavia, prendere per oro colato i servizi pubblicati dal giornalista e sarebbe arbitrario immaginarli frutto di canali di informazione di livello superiore a quelli degli investigatori dell'antiterrorismo. E sarebbe eccessivo considerare “provato” che Dalla Chiesa, nella circostanza di via Monte Nevoso, abbia passato notizie riservate a Pecorelli⁶⁵, anche perché non si capisce per quale interesse, o in cambio di cosa, l'alto ufficiale dei carabinieri avrebbe contravvenuto ai propri doveri.

È convinzione largamente diffusa che, nel gennaio 1979, Pecorelli, chiamando Maurizio l'uomo che aveva provveduto ad uccidere Aldo Moro, intendesse alludere a Mario Moretti, e che il giornalista non potesse averne appreso l'identità **“da persone che istituzionalmente si occupavano del sequestro essendo la circostanza ad esse ignota”**⁶⁶.

Di qui, si dovrebbe trarre dimostrazione che il direttore di O.P. aveva informazioni di eccezionale livello. In realtà, la premessa è sbagliata, e l'ipotesi più verosimile è che Pecorelli fosse in grado di tirare fuori il nome Maurizio senza sapere però chi si celasse dietro di esso.

Il fascicolo **“Eversione di sinistra 15/19”** dell'archivio della Commissione Stragi riporta che Enrico Triaca, titolare della tipografia di via Foa della quale le Br si servivano, a seguito del proprio arresto, avvenuto nel maggio 1978, aveva ammesso che le spese per l'allestimento del locale **“erano state pagate interamente da un ‘esponente’ delle Brigate Rosse a lui noto con il nome di ‘Maurizio’, che veniva identificato per il noto latitante Moretti Mario, uno dei capi operativi delle Br”**.

Ulteriori indicazioni nello stesso senso sono reperibili nella sentenza di Corte d'Assise del processo Moro-1: riassumendo l'interrogatorio cui fu sottoposto Triaca il 18/05/78, si afferma che l'imputato **“nell'estate del 1976 [...] aveva conosciuto un giovane presentatesi sotto il nome di ‘Maurizio’, che soltanto in prosieguo aveva identificato per Mario Moretti”**⁶⁷. Tanto è vero che **“sulla scorta degli elementi raccolti il G.**

⁶⁴ p. 315 della sentenza.

⁶⁵ Ivi, p. 314.

⁶⁶ Pp. 51-2, p. 317. La tesi è ricorrente non solo in sede giudiziaria, ma anche nella letteratura sul caso Moro. Ad esempio, si veda la categorica formulazione di Nicola Biondo: **“solo nel 1993 si è saputo che Maurizio era il nome di battaglia di Mario Moretti”** (*Una primavera rosso sangue*, Cosenza 1998, p. 136).

I. emetteva il 19 maggio mandato di cattura contro Moretti Mario, Marini, Mariani, Lugnini e Spadaccini per il reato di banda armata⁶⁸.

Perciò, l'identificazione tra "Maurizio" e Moretti ad opera degli inquirenti va retrodatata all'epoca dell'arresto di Triaca (maggio 1978), sebbene non tutti se ne fossero accorti⁶⁹.

D'altra parte, è vero pure che quanto meno dall'autunno 1978 anche un altro importante brigatista era candidato ad essere chiamato Maurizio: Prospero Gallinari. Infatti, si ipotizzava che fosse lui il convivente della Braghetti in via Montalcini nei giorni del sequestro, e nel corso degli accertamenti effettuati, tra l'estate e l'autunno, sulla donna era emerso che l'uomo era noto ai familiari di costei appunto con il nome Maurizio⁷⁰.

Dunque, sia che Pecorelli volesse riferirsi a Moretti, sia che invece puntasse su Gallinari, in nessuno dei due casi egli, così facendo, avrebbe sopravanzato le conoscenze degli inquirenti. Il problema, piuttosto, è che se Pecorelli avesse saputo tutto quello che gli inquirenti sapevano (o meglio, che ciascuno di loro avrebbe potuto e dovuto avere presente), l'indicazione fornita attraverso il nome Maurizio sarebbe risultata ambigua. Quindi, a questo punto, la spiegazione più probabile è che Pecorelli non alludesse né a Gallinari, né a Moretti, né ad altri in particolare⁷¹.

Nel gennaio 1979, il giornalista si era limitato a collegare due elementi emersi dalle indagini su via Montalcini nei mesi precedenti. Il primo, è che una segnalazione pervenuta al ministro dell'Interno, e da lui girata alla polizia, indicava la presenza in via Montalcini, all'epoca del sequestro, di un'automobile rossa del tutto simile alla Renault nella quale fu abbandonato il cadavere di Moro⁷².

Il secondo, già accennato, è che l'attenzione si era concentrata sulla palazzina al numero civico 8 ed in particolare sull'incensurata Braghetti, la quale viveva insieme ad un uomo la cui reale identità era imprecisata, ma che si faceva

⁶⁷ Ora anche in CPM, Vol. 127. La citazione è tratta dalle pp. 205-6 del volume. La sentenza fu emessa il 25 gennaio 1983.

⁶⁸ Ivi, p. 212.

⁶⁹ Nella sentenza ordinanza del G.I. Ferdinando Imposimato si legge bensì che il convivente della Braghetti in via Montalcini era noto ai familiari di lei come Maurizio, ma tale elemento non veniva affatto collegato a Moretti (l'atto è pubblicato nel vol. 54 della CPM, del quale si vedano in particolare le pp. 550-551 e 677-678).

⁷⁰ Cfr. Domanda di autorizzazione a procedere...-, cit., p. 47.

⁷¹ Non concordo con Marco Corrias e Roberto Duiz, coautori del volume *Mino Pecorelli: un uomo che sapeva troppo* (Milano 1996), secondo i quali la constatazione che il nome Maurizio poteva designare non un solo terrorista ma due, significherebbe che **"dunque, in un caso o nell'altro, Pecorelli ci aveva azzecato"** (ivi, p. 142). Questa non è una spiegazione dell'ambiguità, bensì una rinuncia a spiegarla.

⁷² Tra le ormai numerose fonti su questo punto, sono fondamentali la sentenza-ordinanza del G.I. Rosario Priore, relativa al processo Moro-4 e gli atti riprodotti alle pagine 819-856 del vol. 126 della Commissione Moro.

chiamare Maurizio. Unendo i due indizi Pecorelli - il quale a differenza di un magistrato non era tenuto a fornire prova dei propri sospetti, ed anzi, notoriamente, propalava anche notizie incerte - immaginò che il “macellaio” potesse essere l'uomo della via in cui era stata avvistata la macchina tristemente famosa per avere trasportato il corpo esanime dello statista: “Maurizio”, appunto.

Va da sé, poi, che confrontando le nostre attuali conoscenze con l'articolo ***Vergogna buffoni!*** è corretto notare non soltanto che uno di coloro che spararono a Moro, ossia Moretti, portava il nome di battaglia “Maurizio”, ma anche che Pecorelli parlava di un solo “macellaio”, mentre all'esecuzione partecipò pure Maccari, del quale il direttore di O.P. non sapeva nulla (in questo, alla pari degli inquirenti, i quali scoprirono il Maccari soltanto negli anni Novanta).

Tutto questo, in definitiva, dimostra che Pecorelli era informato sì, ma molto meno di quanto comunemente si immagini, anche se era dotato di fantasia ed era capace di buone intuizioni.

A ben vedere, ai fini di stabilire se Pecorelli fosse in possesso di notizie particolarmente scottanti, il riferimento al pacco di documenti che era stato nascosto all'interno del penitenziario di Cuneo dovrebbe valere solamente a partire dal momento in cui la vittima ne avesse avuto copia (circostanza che potrebbe persino non essersi più realizzata).

Il recupero effettivamente eseguito da Incandela, grazie alle indicazioni ricevute nell'incontro a tre con Pecorelli ed il generale⁷³ - unico dato certo - attesta solamente che il direttore di O.P. era al corrente dell'occultamento all'interno del carcere di documentazione presumibilmente relativa al caso Moro: ma la conoscenza delle informazioni in esso riportate è un'altra cosa.

In altre parole, nulla dimostra che Pecorelli sapesse in anticipo ciò che avrebbe trovato nelle carte che cercava (piuttosto, si dovrebbe supporre il contrario).

Pertanto, necessariamente, il discorso si sposta verso una valutazione dell'importanza e dell'attendibilità delle circostanze documentate dal misterioso plico e dunque acquisite da chi lo lesse.

Qui, però, va riconosciuto che, al di là dell'argomento, asseritamente relativo al caso Moro, cosa fosse scritto in quelle carte è rimasto ignoto. In proposito si possono fare soltanto ipotesi, in quanto: la documentazione in oggetto è spanta; Pecorelli non ebbe modo di pubblicarla, non ne parlò con nessuno, e non si trovò nulla al riguardo tra le sue cose, ed altrettanto vale per Dalla Chiesa, il quale visse per altri tre anni dopo la morte del giornalista; Incandela, dal canto suo, ha sempre ripetuto di essersi limitato a consegnare

⁷³ In passato, anche questi elementi, forniti dal testimone Incandela, sono stati contestati da più parti e dibattuti in tribunale. Tuttavia, ormai mi sembra che possano essere considerati generalmente e definitivamente acquisiti. Poiché le dispute si sono concentrate su dettagli (ad esempio, riscontri della narrazione del sottufficiale mediante accertamenti sulla montatura degli occhiali usati da Pecorelli), in questa sede evito una loro disamina accurata, la quale si allontanerebbe troppo dal filo principale del discorso. Mi riservo semmai di approfondirli in altre occasioni.

al suo superiore l'involucro da lui personalmente recuperato, senza averlo aperto e senza averne mai appreso il contenuto, neppure a posteriori da Dalla Chiesa stesso.

L'indeterminatezza si riflette anche nella sentenza di Perugia la quale, nel tentativo di dare conto dei suddetti documenti, afferma senz'altro che essi erano "**relativi al sequestro Moro**", ma non è in grado neppure di chiarire se "**si trattasse di scritti provenienti da Aldo Moro**" o invece di "**atti provenienti da fonte diversa, ma comunque attinenti al caso Moro**"⁷⁴, e meno che mai di spingersi oltre.

Da notare, piuttosto, che la Corte d'appello ha proceduto dando implicitamente per scontato che quelle carte fossero autentiche e di valore tale da poter rappresentare la causale dell'uccisione del giornalista: una presunzione che si dimostrerà insostenibile.

Premesso ciò, un'analisi particolareggiata della testimonianza di Incandela è comunque utile.

Il sottufficiale, a quel tempo capo degli agenti di custodia del carcere di Cuneo, ha dichiarato di essere stato convocato da Dalla Chiesa ad un appuntamento che ebbe luogo una sera, ai primi del mese di gennaio 1979, nelle campagne piemontesi. Quando Incandela giunse sul posto, ad attenderlo, in compagnia di Dalla Chiesa, c'era uno sconosciuto. L'incontro si svolse riservatamente e senza testimoni. Il maresciallo era all'oscuro dell'identità del personaggio presentatesi insieme al generale e riconobbe in lui Pecorelli soltanto a seguito della morte del direttore di O.P., avvenuta a distanza di poco più di due mesi e delle relative fotografie pubblicate su tutta la stampa.

La sera dell'appuntamento in aperta campagna, Dalla Chiesa ordinò ad Incandela di provvedere a recuperare un pacco di documenti riguardanti il sequestro Moro, seguendo le istruzioni fornite da Pecorelli. Il ritrovamento del misterioso incartamento è databile "**quindici-venti giorni dopo l'incontro sopra ricordato**"⁷⁵, vale a dire nell'ultima decade di gennaio (il che esclude che i contenuti del citato articolo **Vergogna buffoni!** fossero stati attinti per questa via).

L'involucro, dall'aspetto integro, era stato occultato in un tombino ubicato in una zona vicina al parlatorio ed interdetta ai carcerati.

Rispettando le consegne, il sottufficiale passò il reperto - ancora chiuso - direttamente al proprio superiore. In base agli accertamenti disposti dal tribunale di Perugia il racconto di Incandela è sembrato credibile sotto il profilo fattuale e così pure sotto quello logico ovvero motivazionale. In altri termini, è plausibile che il giornalista, professionalmente interessato al testo

⁷⁴ Sentenza di appello, p. 318.

⁷⁵ Ivi, pp. 316-317. Oltre che in sede giudiziaria, Incandela ha esposto i fatti in questione ed altri ancora al giornalista Pino Nicotri, autore del volume *Agli ordini del generale Dalla Chiesa*, Padova, 1994 (del quale si vedano in particolare le pp. 39-52).

giacente all'interno del penitenziario, per recuperarlo abbia avuto bisogno dell'aiuto del generale responsabile della sicurezza nelle carceri; il quale a sua volta potrebbe avere accettato la proposta in quanto egli stesso, in qualità di comandante dei nuclei antiterroristici dei carabinieri, aveva ragione di voler conoscere cosa fosse scritto in un plico che, a detta di Pecorelli, concerneva la questione Moro.

Per contro, diventano inverosimili alcune ipotesi relative alle successive fasi della vicenda, specie per ciò che attiene alla presunta condotta dell'alto ufficiale dei carabinieri. Ovviamente, infatti, il "mandante ultimo" dell'omicidio Pecorelli, cioè Andreotti, avrebbe dovuto sapere in tempo utile non soltanto che Pecorelli aveva stretto un patto segreto con Dalla Chiesa per impossessarsi del plico e che esso era stato effettivamente rinvenuto, ma anche che si trattava di materiale tale da rendere necessario un gesto estremo ad a sua volta potenzialmente molto compromettente quale l'eliminazione del direttore di O.P. Tuttavia, è impossibile che il presidente del Consiglio fosse stato avvisato da Incandela, sia perché il maresciallo sostiene di aver mantenuto il riserbo all'epoca dei fatti, ma anche e soprattutto perché il sottufficiale riconobbe lo sconosciuto terzo partecipante all'incontro notturno soltanto a seguito dell'omicidio del quale Pecorelli rimase vittima⁷⁶.

Inoltre, è improbabile che Andreotti sia stato avvertito da carcerati del penitenziario di Cuneo: i reclusi non potevano immaginare che la documentazione riguardasse lui, non risulta che essi avessero contatti con lui, ed eventualmente ci avessero provato, sarebbero dovuti passare attraverso Incandela. Quindi, per esclusione, sarebbe stato Dalla Chiesa a riferire ad Andreotti. Allora però, quando Pecorelli venne assassinato, sarebbe strano che il perspicace generale dei carabinieri non avesse capito che il delitto dipendeva dalle potenziali gravi rivelazioni presenti nei documenti che egli stesso aveva in mano, e che il crimine doveva essere stato ordinato dal Presidente del Consiglio che egli stesso aveva ragguagliato!

Se invece Dalla Chiesa se ne fosse reso conto, avrebbe fatto finta di nulla? Avrebbe lasciato la sua vita alla mercé del diabolico personaggio che per le stesse ragioni con ogni probabilità avrebbe fatto assassinare anche lui? Perché mai Dalla Chiesa si sarebbe astenuto dal tirare fuori quei documenti, che con un colpo solo avrebbero rappresentato una grande svolta sul caso Moro, la chiave del delitto Pecorelli e, in quanto ormai pubblici, avrebbero provocato la neutralizzazione e la rovina di Andreotti?

Non si vedono valide risposte a queste domande.

All'opposto, gli accertamenti disposti dalla Corte di Palermo hanno portato alla luce "**una opinione non negativa del Generale sull' Andreotti**" anche in epoca successiva all'omicidio Pecorelli, ricostruibile attraverso varie fonti, tra cui una notazione presente nel diario di Carlo Alberto Dalla Chiesa⁷⁷.

⁷⁶ In proposito, si vedano le pp. 279-280 della sentenza di appello, ovvero p. 43 del citato libro di Nicotri.

Nell'economia della sentenza di appello di Perugia, il racconto del maresciallo Incandela è importante non soltanto in sé e per sé, ma anche perché di riflesso avvalorerebbe quello di Buscetta, offrendone riscontro⁷⁸. Per la precisione, la conferma consisterebbe nella sussistenza di una collaborazione tra Pecorelli e Dalla Chiesa a proposito del caso Moro, anche se Buscetta non ha mai nominato Incandela - pur avendolo conosciuto di persona nell'ambiente delle carceri⁷⁹ - né ha mai parlato dello svolgimento delle ricerche promosse congiuntamente dal giornalista e dal generale.

I giudici d'appello, considerato che le prime succinte dichiarazioni dell'ex-mafioso in ordine al delitto Pecorelli sono del 1992, mentre Incandela sin dal 1991 aveva riferito la storia del plico ad Angelo Zaccagnino, già direttore del carcere di Cuneo, il quale non l'aveva divulgata, hanno concluso e posto "**in evidenza**" che "**né Incandela può essersi uniformato a Buscetta**", né viceversa⁸⁰. Una volta provato che la fonte di Buscetta non era Incandela, resterebbero giusto Bontate o l'imputato Badalamenti, come Buscetta sostiene e Badalamenti nega (per quanto riguarda Bontate, si ricordi che egli morì prima che Buscetta lo coinvolgesse).

Tale dimostrazione, tuttavia, è manchevole. Si è trascurato di verificare se prima del 1991 altri soggetti fossero a conoscenza della faccenda, e se Buscetta potesse averla appresa da loro. Il che è perfettamente possibile: a pag. 50 del libro ***Agli ordini del generale Dalla Chiesa*** - testo nel quale il giornalista Pino Nicotri ha dato forma ai ricordi di Incandela, in una maniera che il protagonista stesso assicura essere stata assolutamente fedele - è scritto che un giorno il maresciallo, colloquiando con il detenuto Francis Turatello, si rese conto che costui doveva essere venuto a conoscenza del ritrovamento. Si può aggiungere che Turatello si era informato perché il destinatario del pacco intercettato da Incandela era proprio lui, come risulta pure dalla sentenza di Perugia⁸¹. E Buscetta era stato in ottimi rapporti con Turatello, del quale era amico al punto di ricevere da lui sostentamenti per la propria famiglia⁸².

⁷⁷ Si vedano le pp. 1120-1122 della sentenza di secondo grado della Corte d'appello di Palermo. Sul punto, il Tribunale di Palermo ha vagliato anche alcuni testimoni, tra i quali invero si sono registrate discordanze (ibidem).

⁷⁸ Si torni alla sentenza di appello di Perugia, p. 278.

⁷⁹ Tra le fonti al riguardo, cfr. di nuovo *Agli ordini del generale Dalla Chiesa*, pp. 101-104.

⁸⁰ Pp. 280-281 della sentenza di secondo grado. Sempre in tema di cronologia, non si dimentichi che nel 1997 il giornalista Nicotri, biografo di Incandela, ha affermato che il sottufficiale, in qualità di "**teste ad un processo svoltosi a Torino**", aveva già parlato anni addietro dei rapporti tra Pecorelli e Dalla Chiesa, (Ansa, *Processo Andreotti: Nicotri replica a Dalla Chiesa*, 14 marzo 1997). Avendo gli strumenti adatti, sarebbe opportuno chiarire se si tratti o no dell'esame testimoniale reso il 2 luglio 1993 al Tribunale di Cuneo. In caso affermativo, il contributo di Incandela sarebbe successivo e non antecedente rispetto alle dichiarazioni di Buscetta in materia (26 novembre 1992 e 6 aprile 1993).

⁸¹ Ivi, p. 314.

⁸² Sentenza di primo grado, capitolo VII.

Turatello si fidava di Buscetta, al punto di averlo fatto contattare da un suo accolito, Ugo Bossi, per partecipare nel 1978 al progetto di intervento nella vicenda Moro di cui si è abbondantemente detto sopra. Quindi è del tutto plausibile che Buscetta possa avere ricevuto una simile confidenza da Turatello o dai suoi uomini, e cade la prova che a fargliela siano stati Bontate o Badalamenti.

La corrispondenza di lettori inesistenti era uno degli artifici dei quali Pecorelli si serviva per la propria rivista. Dunque, era lui stesso l'autore della **“lettera firmata – Roma”** apparsa sul numero di O.P. del 17 ottobre 1978, cui in sede giudiziaria è stata apposta la denominazione **“Amen”**. L'ipotesi di volontaria rinuncia ad assaltare il covo brigatista nel quale era rinchiuso il Presidente della Dc veniva così delineata:

“il ministro di polizia sapeva tutto, sapeva persino dove era tenuto prigioniero [...] perché un generale dei carabinieri era andato a riferirglielo di persona nella massima segretezza. Dice: perché non ha fatto nulla? Risponde: il ministro non poteva decidere nulla su due piedi, doveva sentire più in alto e qui sorge il rebus: quanto in alto, magari sino alla loggia di Cristo in Paradiso?”

Fatto sta, si dice, che la risposta il giorno dopo quando la sentenziò fu lapidaria: “Abbiamo paura di farvi intervenire perché se per caso ad un carabiniere parte un colpo e uccide Moro oppure i terroristi lo ammazzano poi chi se la prende la responsabilità?”.

Risposta da prete. Non se ne fece nulla e Moro fu liquidato perché se la cosa si fosse risaputa in giro avrebbe fatto il rumore di una bomba! [...] Purtroppo il nome del Generale CC è noto: amen”.

Come si sa, dopo 25 anni di indagini e di ricerche di ogni tipo sul caso Moro, tutta la storia immaginata nella lettera **“Amen”** è ben lungi dall'aver trovato conferme. E accaduto, semmai, che alla finta missiva si siano richiamati i sostenitori della teoria del complotto piduista, i quali hanno sbrigativamente interpretato in tal senso il termine **“loggia”** (il che, a loro avviso, autorizzerebbe a coltivare perduranti sospetti, pur in assenza di prove)⁸³.

Eppure, le parole **“Cristo in Paradiso”** che si accompagnano a **“loggia”**, ed il successivo commento **“risposta da prete”**, non portano verso Licio Celli, bensì verso le gerarchie ecclesiastiche. Si rammenti in proposito che un mese prima, in settembre, Pecorelli aveva platealmente denunciato l'esistenza di una loggia massonica in Vaticano, aggiungendovi un nutrito elenco degli alti prelati che ne avrebbero fatto parte⁸⁴.

⁸³ Mi riferisco in primis a Sergio Flamigni (*La tela del ragno*, Milano, edizione 2003, p. 347).

⁸⁴ *La gran loggia vaticana*, in: O.P., 9 settembre 1978.

Il lettore giudichi da sé il livello di credibilità di ciò che viene raccontato dalla lettera “**Amen**”. Ad ogni modo, qui interessa soprattutto rilevare due cose. La prima, è che il contenuto della pseudo-lettera, qualora fosse stato preso per buono, avrebbe messo in difficoltà Cossiga e Dalla Chiesa, e non il Presidente del Consiglio il quale anzi figurava essere stato scavalcato. La seconda, è che la notizia della desistenza dal blitz non fu un'esclusiva di O.P.: nella stessa data del 17 ottobre era stata pubblicata - sebbene in forma più succinta - anche dal diffuso periodico *Panorama*⁸⁵.

Anche in questo caso, perciò, attenzione a non attribuire agli articoli di Pecorelli sul caso Moro un'importanza spropositata.

Dal "mandante ultimo" agli esecutori

Come si ricorderà, il filo che dovrebbe collegare Andreotti all'omicidio Pecorelli passa dapprima attraverso i cugini Salvo, da questi a Badalamenti e Bontate, e da Badalamenti e Bontate agli esecutori, che non corrisponderebbero agli imputati Carminati e La Barbera, e dunque sarebbero tuttora nell'ombra.

Buscetta ha nominato espressamente Badalamenti e Bontate, non l'organizzazione Cosa Nostra della quale gli ultimi due hanno fatto parte, e ha mantenuto la distinzione tutte le volte che gli sono state poste domande in proposito. In altre parole, Badalamenti e Bontate si sarebbero occupati della faccenda *uti singuli*. Il fatto che la mafia siciliana non fosse a conoscenza della partecipazione di suoi affiliati al delitto Pecorelli - chiaramente emerso nel corso del procedimento - era stato considerato dai giudici di appello una riprova della veridicità del racconto di Buscetta sulla gestione personalistica dell'operazione (e non di totale falsità della testimonianza da lui fornita)⁸⁶.

Si tratta di una questione importante poiché, all'epoca dell'assassinio del giornalista, Bontate era sempre un boss della mafia, ma Badalamenti non più, essendo stato espulso (in gergo: “posato”) da Cosa Nostra verso settembre-ottobre dell'anno precedente. Allora, c'è da chiedersi innanzi tutto “**perché i Salvo si rivolsero direttamente a Badalamenti e a Bontate piuttosto che all'intera organizzazione**”⁸⁷; poi, perché al Badalamenti prima ancora che al Bontate, visto che il primo non era più in condizioni di soddisfare la richiesta omicidiaria, per un motivo indubbiamente noto pure ai Salvo ed a causa del quale fu il secondo a provvedere al funesto compito⁸⁸; ancora, ci si deve domandare se il comportamento dei Salvo e la complicità di

⁸⁵ *E Moro accusò*, in: *Panorama* n. 652, 17 ottobre 1978. Anche *Panorama*, come O.P., soleva essere in vendita prima della data riportata sulla copertina.

Per completezza, aggiungo che a p. 269 del libro *Scoop mortale* di Rita Di Giovacchino compare la diramazione di notizie analoghe ad opera dell'agenzia di stampa milanese Anipe. Purtroppo, la citazione fatta dall'autrice non contiene indicazioni cronologiche.

⁸⁶ Appello, p. 164 e p. 173.

⁸⁷ Appello, p. 312.

⁸⁸ Appello, p. 245.

Bontate non si qualificassero alla stregua di un esautoramento di Cosa Nostra, difficilmente tollerabile da parte di quest'ultima.

Secondo Buscetta, Stefano Bontate aveva continuato a frequentare Gaetano Badalamenti e ad intrattenere buoni rapporti con lui anche dopo la cacciata di "Don Tano" da Cosa Nostra, pur essendo consapevole di infrangere in tal modo i dettami mafiosi. Altrettanto avrebbero fatto i cugini Salvo. In considerazione di ciò, i giudici di primo e di secondo grado hanno ritenuto "**plausibile**" che i predetti abbiano tenuto i vertici mafiosi all'oscuro dell'aiuto del quale Andreotti aveva assoluto bisogno, e ne hanno trovato ulteriore "**giustificazione nel fatto che l'omicidio non interessava la Sicilia, dove Cosa Nostra aveva i suoi interessi specifici**", nonché nell'imbarazzante ammissione di violazione delle regole cui Bontate non desiderava essere costretto⁸⁹.

Invero è facile dimostrare in punto di fatto che, al contrario di quanto argomentato appena ora, la dirigenza di Cosa Nostra si occupò varie volte di faccende ambientate al di fuori dei confini della Sicilia, fra le quali lo stesso caso Moro, in ordine al quale proprio Bontate aveva indetto una riunione del massimo organo della mafia⁹⁰.

D'altronde, è assurdo che l'organizzazione criminale potesse tralasciare di prendere anche soltanto in esame la più pesante richiesta di collaborazione mai provenuta dal Presidente del Consiglio, talmente compromettente da poter porre Andreotti in uno stato di perenne e totale asservimento nei confronti di coloro dei quali aveva invocato l'intervento.

Tra l'altro, non si capisce nemmeno come si tengano insieme: il coinvolgimento di Cosa Nostra nei tentativi di soluzione negoziale del sequestro Moro, di cui parla Buscetta; la conoscenza di questi ultimi e l'intenzione di svelarli da parte del direttore di O.P; ed il supremo disinteresse della mafia per la sorte di un giornalista il quale si accingeva a tirar fuori un retroscena nel quale essa in qualche misura era stata implicata.

E se i Salvo e Bontate nulla volevano far trapelare delle loro perduranti relazioni con Badalamenti - peraltro non del tutto ignote tra gli appartenenti a Cosa Nostra⁹¹ - il modo migliore non era certo quello di tirare in ballo l'espulso per una vicenda nella quale egli non poteva fornire concreto aiuto, né di attirare indagini, che inevitabilmente sarebbero state avviate a seguito dell'omicidio programmato.

Lo stesso Buscetta ha indirettamente avvalorato le perplessità circa una collaborazione tra il reietto Badalamenti e chi invece continuava a fare parte della mafia, allorché in altra occasione "**si era mostrato piuttosto scettico che il Badalamenti, benché 'posato', fosse coinvolto nel**

⁸⁹ Appello, pp. 164-5 e pp. 308-312.

⁹⁰ Domanda di autorizzazione a procedere..., cit., p. 26.

⁹¹ Oltre al Buscetta stesso ne erano informati, quanto meno, il Pizzuto, il Pallavicino ed un terzo personaggio che appare nei verbali sotto il nome di "Dottor Otorino" (cfr. note a p. 237 della sentenza di appello).

traffico di stupefacenti con altri uomini d'onore; senonchè, venuto a conoscenza delle prove obiettive acquisite dall'ufficio, si è dovuto ricredere e ha commentato che 'veramente il denaro ha corrotto tutto e tutt'"⁹².

Si intende facilmente che lo stupore di Buscetta di fronte a questa notizia non è coerente con la naturalezza con la quale egli mostra di accettare il fatto che "uomini d'onore" potessero combinare insieme a Badalamenti omicidi e favori ad un uomo politico di primissimo piano.

Ha poco senso, infine, accreditare lo scavalcamento nei confronti di Cosa Nostra ricordando che "***Badalamenti fu incaricato, assieme a Stefano Bontate, di ritrovare, se non altro, il cadavere del suocero di Nino Salvo, che era stato sequestrato, e che Badalamenti profuse tutte le energie per conseguire detto risultato***"⁹³.

Bisognerebbe tenere presente, infatti, che il rapimento e l'uccisione di Luigi Corleo, parente di Nino Salvo, avvennero nel 1975, cioè quando Badalamenti era al massimo livello dell'organizzazione mafiosa, e non dopo il suo allontanamento⁹⁴. Per giunta, il precedente risultava sfavorevole: nonostante l'impegno profuso, Badalamenti aveva fallito.

Ipotesi alternative

La pista che collega Pecorelli, Dalla Chiesa, Andreotti, Badalamenti ed il caso Moro non è l'unica ipotizzabile.

Per motivi di spazio, nella presente sede non si possono ripercorre tutte le altre tracce che sono emerse nel corso dei vari procedimenti giudiziari, compreso l'ultimo, e che però, a differenza della pista suddetta, non si sono tradotte in una vera e propria ipotesi di accusa. Di esse, basti dire che probabilmente andrebbero considerate ciascuna nella sua autonomia, piuttosto che vincolate sotto un unico comune denominatore.

Ad esempio, le frequenti bordate di O.P. su temi come la scandalosa gestione dei fondi creditizi dell'Italcasse e sui cosiddetti "***assegni del Presidente***" - il quale, per inciso, sarebbe sempre il Presidente del Consiglio di allora - erano state assai più pesanti dei modesti spunti in materia offerti dal memoriale di Aldo Moro (versione 1978 o versione 1990, fa poca differenza⁹⁵).

⁹² Citazione tratta dalla pagina 97 della seconda edizione del libro *Mafia, l'atto di accusa dei giudici di Palermo*, a cura di C. Stajano (prima edizione, Roma 1986). Il volume consiste in una selezione di passaggi di un'ordinanza/sentenza emessa nel 1985 dall'Ufficio Istruzione del Tribunale di Palermo.

⁹³ Sentenza di appello di Perugia, p. 308.

⁹⁴ Sull'episodio del 1975, si vedano anche le pagine 30-31 del Doc XXIII, n. 50, Legislatura XIII (relatore: senatore Giovanni Russo Spena), approvato dalla Commissione parlamentare Antimafia il 6 dicembre 2000, e la deposizione del Badalamenti (interrogato il 13 dicembre 1994), alle pp. 199-203 della (citata) richiesta di rinvio a giudizio presentata dalla Procura di Perugia nel 1995.

In un caso del genere affrancarsi dalla versione niente affatto convincente di Buscetta, o da interpretazioni del caso Moro che sono fuori dalla realtà, aprirebbe prospettive più ampie. Infatti, la campagna giornalistica di Pecorelli intaccava non solo l'immagine di Andreotti, ma anche gli affari del "cassiere della mafia" Pippo Calò e della Banda della Magliana, la quale collaborava con il Calò fornendo prestanomi alle sue società e partecipando anch'essa ai movimenti di denaro incriminati. In altri termini, O.P. dava fastidio pure a delinquenti abituali; soggetti avvezzi a sistemare le loro faccende in modo violento e che seppure potevano avere un interesse convergente con quello del Presidente del Consiglio, usavano muoversi senza chiedere permesso a lui. Sia contro Calò che contro la Banda della Magliana, del resto, sono spuntati molteplici indizi in tutte le tappe del processo, sebbene alla fine l'uno e l'altra siano stati assolti, essendo risultato impossibile che si fossero inseriti in quel meccanismo che, secondo i giudici perugini, ha portato alla morte di Pecorelli⁹⁶.

E lo stesso discorso appena fatto per la pista Italcasse si potrebbe ripetere, in parte, per gli affari del banchiere/bancarottiere Michele Sindona, legato alla mafia: gli interventi nelle sue vicende da parte di Pecorelli - non sempre fastidiosi, ma talvolta decisamente sì - potrebbero rappresentare quell'autonomo interesse di Cosa Nostra a far fuori il giornalista che troppo spesso viene disconosciuto⁹⁷.

Come che sia, ormai il sipario calato dalla Cassazione esclude per sempre ogni ipotesi di riesame non solo nei confronti di Andreotti, ma pure di tutti gli altri imputati nel medesimo procedimento, a prescindere dalla loro complicità o meno con l'eminente uomo politico.

Gli insuccessi registrati sino ad oggi, per altro verso, inducono a rimettere in discussione l'impostazione di fondo, costruita sull'analisi dei moventi. Va sottolineato il fatto che le varie inchieste giudiziarie, pur non avendo risolto il

⁹⁵ In generale, ritengo tuttora valido il giudizio formulato dallo studioso Francesco Biscione, secondo il quale il memoriale di Aldo Moro non contiene "**nessuna di veramente compromettente per nessuno**" (a p. 31 de *Il delitto Moro*, Roma, 1998).

⁹⁶ "**La mancanza di prove sull'esistenza di un rapporto tra Danilo Abbruciati da un lato, Giuseppe Calò e Stefano Bontate dall'altro, al momento della perpetrazione dell'omicidio di Carmine Pecorelli, ha come conseguenza la non percorribilità della tesi di un concorso dei due sodalizi criminali nella commissione dell'omicidio, per essere venuto meno l'elemento comune, l'anello di congiunzione tra le dichiarazioni di Tommaso Buscetta, che indica una pista facente capo ai mandanti principali e intermedi, e le dichiarazioni degli associati della Banda della Magliana che indicano il coinvolgimento di quel sodalizio criminale nell'omicidio di Carmine Pecorelli**" (sentenza di appello, p. 163).

⁹⁷ L'avvocato Benedetti, intervistato da un'agenzia di stampa *online*, ha opportunamente ricordato che "**fra l'autunno del '78 e l'estate del '79 si gioca la 'partita Sindona'. Una partita nella quale il finanziere gestisce un colossale investimento di denaro affidatogli dalla mafia italo-americana**". Il ragionamento dell'avvocato di parte civile, tuttavia, passa sempre attraverso Andreotti e Moro. Secondo il legale, infatti, l'eliminazione di Pecorelli serviva ad impedire che il giornalista, "**rilanciando accuse e sospetti riguardanti Andreotti e il caso Moro**" mettesse il Presidente del Consiglio nella pratica impossibilità di adoperarsi in favore di Sindona (*Pecorelli-Moro: un'unica linea di sangue*, in: Clorofilla, 5 maggio 2003. Intervista a cura di Gigi Gavone). A mio parere, l'estensione ad Andreotti ed al caso Moro è una sovrastruttura indebita e fragile, e persino contrastante con l'ipotesi accusatoria di una gestione personalistica dell'omicidio Pecorelli da parte di Badalamenti e Bontate, di cui si è già detto.

caso, hanno offerto comunque significative risultanze indiziarie. Ripartendo da qui, ci si accorge che una combinazione di tali indizi può aprire un nuovo filone, diverso da tutti quelli venuti alla luce fino ad oggi.

Sul luogo dell'omicidio di Carmine Pecorelli furono rinvenuti bossoli e proiettili della marca francese Gevelot e della marca italiana Fiocchi. Tali reperti consentirono agli esperti di stabilire, innanzi tutto, che a sparare contro il giornalista era stata un'unica pistola calibro 7,65 munita di silenziatore. Due anni dopo, il 27 novembre 1981, presso uno scantinato del ministero della Sanità in via Liszt, nel quartiere Eur di Roma, fu trovato un deposito clandestino di armi e di munizioni, alcune delle quali dello stesso tipo di quelle che avevano stroncato la vita di Pecorelli. Le indagini accertarono che il locale sotterraneo di via Liszt era frequentato da uomini di rilievo della Banda della Magliana, tra i quali Franco Giuseppucci e Damlo Abbruciati, nonché dall'estremista di destra Massimo Carminati, personaggio che per altre vie già si sapeva essere legato anch'egli al suddetto gruppo della criminalità comune.

In particolare, a servirsi di pistole calibro 7,65 erano Abbruciati e Carminati. Quest'ultimo era anche bravo nel costruire silenziatori⁹⁸.

Le perizie disposte dall'autorità giudiziaria, ultimate nel 1984, diedero risultati significativi, soprattutto per la parte riguardante le munizioni. Vi era compatibilità tra i bossoli Fiocchi rinvenuti in prossimità della vittima ed i proiettili Fiocchi sequestrati presso il locale del ministero della Sanità, ed ancora più pregnante era il raffronto tra i bossoli Gevelot di via Tacito ed i proiettili Gevelot di via Liszt. In questo secondo caso, tutta una serie di considerazioni (rarietà in Italia, punzonatura, coincidenza di imperfezioni) facevano presumere che tutte le munizioni di marca francese in oggetto provenissero da una stessa scatola.

Nella sentenza del 2002, invero, si è obiettato che **“il riscontro non può essere considerato di particolare rilevanza, ove si pensi che il ritrovamento [in via Liszt] è avvenuto a distanza di oltre due anni dall'omicidio e che non è dato sapere quando e da chi le munizioni furono portate nel nascondiglio”**⁹⁹.

Tuttavia, è arduo immaginare chi altro possa avere occultato quella roba nel deposito clandestino della Sanità, se non coloro che lo frequentavano e che vi attingevano. Quanto alla periodizzazione degli eventi, la compatibilità è indiscutibile, e non c'è modo di saperne di più.

Circa le armi, i periti non giunsero ad identificare alcuna delle pistole nascoste in via Liszt come arma del delitto Pecorelli (circostanza invece asserita dalla teste Fabiola Moretti, che fu compagna di Abbruciati e disse di

⁹⁸ Tutte le indicazioni su armi e munizioni esposte in questo capoverso, ed altre che seguiranno, sono tratte dal paragrafo intitolato *Il deposito di armi presso il Ministero della Sanità* contenuto nella sentenza di primo grado.

⁹⁹ A p. 399.

averla appresa da lui): una di esse, però, fu ritenuta essere dello stesso modello di quella usata due anni e mezzo prima contro il giornalista. Inoltre, mentre nel 1984 la relazione peritale sembrava escludere che la pistola Beretta 81 calibro 7,65 reperita nello scantinato di via Liszt avesse fatto fuoco in via Tacito, nell'udienza di tribunale del 29 luglio 1996 il professor Ugolini - uno dei relatori dell'elaborato degli anni Ottanta - fu più possibilista, dichiarando di non poterlo né escludere né affermare¹⁰⁰.

I procedimenti giudiziari hanno esaminato anche la questione dei depistaggi che seguirono l'omicidio Pecorelli. Essi furono molteplici, ma tolti quelli manifestamente balordi, ne rimangono sostanzialmente due.

Del primo, è presto detto. Esso consistette in una telefonata anonima ed in una successiva lettera pure anonima, entrambe pervenute al Procuratore della Repubblica di Roma, Giovanni Di Matteo. Tali segnalazioni accusavano Licio Gelli di essere il mandante del delitto. A conclusione del procedimento giudiziario che ne derivò, il fondatore della loggia P2 fu prosciolto, e gli autori dei messaggi furono individuati negli ufficiali dei servizi segreti Mannucci Benincasa e Nobili. Secondo il giudice istruttore Monastero i due depistatori avevano agito per **“imperscrutabili motivazioni”**¹⁰¹, ma è ragionevole supporre che in realtà la loro manovra fosse finalizzata a mettere nei guai un loro collega dei servizi segreti, Antonio Viezzer. Infatti, Pecorelli poche settimane prima di essere assassinato, aveva pubblicato articoli riguardanti il lontano passato di Gelli, avvalendosi di documenti riservati che, a detta dello stesso direttore di O.P., gli erano stati passati da Viezzer¹⁰².

Quindi, un'inchiesta che avesse assunto quei pezzi di O.P. come ipotetico movente, avrebbe immancabilmente richiamato l'attenzione sul reato commesso da colui che aveva rifornito Pecorelli. E puntualmente Viezzer finì sul banco degli imputati proprio per tale motivo¹⁰³.

La seconda operazione di depistaggio, priva di qualsiasi connessione con la prima, è più interessante, perché si lega più direttamente alle cause dell'omicidio. Lo sviamento stavolta si materializzò a distanza di tre settimane, il 14 aprile 1979, con l'abbandono intenzionale, all'interno di un taxi, di un borsello contenente carte ed oggetti vari¹⁰⁴. Tra di essi, una pistola, una copia del falso comunicato Br del Lago della Duchessa¹⁰⁵, un frammento

¹⁰⁰ Sentenza di appello, pp. 376-381. La Corte d'appello ha ritenuto più attendibile il testo della relazione del 1984 che le parole pronunciate nel 1996 da Ugolini.

¹⁰¹ Si veda a p. 3 della sentenza istruttoria di proscioglimento da lui emessa il 15 novembre 1991.

¹⁰² Cfr. *Il professore e la balastra*, in: O.P. 20 febbraio 1979.

¹⁰³ La sua posizione fu addirittura affiancata a quella di Gelli come possibile mandante. Comunque, tutti gli imputati furono prosciolti al termine dell'istruttoria.

¹⁰⁴ Non può essersi trattato di smarrimento involontario, poiché copie di alcune delle carte lasciate nel taxi furono fatte ritrovare altre due volte per mezzo di telefonate anonime ad un quotidiano (la prima pochi giorni appresso, e la seconda nel 1980).

di biglietto di traghetto tra Sicilia e Calabria e quattro schede, tre delle quali minaccianti azioni criminose (mai verificatesi) contro il magistrato Gallucci, l'avvocato Prisco ed il Presidente della Camera Ingrao, ed una quarta intestata a Pecorelli.

In quest'ultima, si annunciava l'avvenuta esecuzione del giornalista e si riportavano dettagli che attestavano una sicura conoscenza delle abitudini della vittima. Complessivamente, gli indizi disseminati apparivano confezionati in maniera tale da **“indirizza [re] le indagini verso le Br”**¹⁰⁶. Poiché i terroristi erano però estranei alla morte del direttore di O.P., è chiaro che il proprietario del borsello, che nel 1979 era rimasto ignoto, aveva essenzialmente voluto allontanare dalla verità gli inquirenti del caso Pecorelli.

Nel 1984, a sorpresa, il nome dell'autore del depistaggio venne fuori: Antonio Giuseppe (detto Toni) Chichiarelli, un malavitoso che, la sera del 28 settembre di quell'anno, fu ucciso mentre rincasava nella propria abitazione, sita nel quartiere Eur di Roma. Le perquisizioni effettuate nell'appartamento del Chichiarelli, infatti, rivelarono, senza ombra di dubbio, che egli, il quale fino a quel momento era noto agli organi investigativi **“soltanto nella sua veste di abile falsario e poco più”**¹⁰⁷, era stato l'artefice sia del comunicato apocrifo del Lago della Duchessa, sia delle schede rinvenute in taxi dentro al borsello il 14 aprile 1979 (nonché di una rapina eseguita insieme ad alcuni complici nel marzo 1984, e di qualche altro reato ancora)¹⁰⁸.

Inoltre, era opera sua tutta una serie di ulteriori documenti di fattura apparentemente brigatista, ma in realtà apocrifi, fatti ritrovare a Roma in vane occasioni, tra il 20 maggio 1978 e il 17 novembre 1980. D'altro canto, il Chichiarelli risultò avere esercitato la sua attività di falsario anche in favore di esponenti della Banda della Magliana e di avere avuto rapporti di conoscenza personale e frequentazione con parecchi di loro.

Per di più, è emerso che Chichiarelli era in contatto **“con elementi della destra eversiva”** ed in particolare con un gruppo del quale faceva parte Massimo Carminati¹⁰⁹.

Come faceva Chichiarelli a conoscere le abitudini di Pecorelli? Semplice: lo aveva tenuto d'occhio e pedinato. Franca Mangiavacca, segretaria di redazione di O.P. e compagna di Carmine Pecorelli, riconobbe nelle foto

¹⁰⁵ Quello che il 18 aprile 1978 aveva annunciato l'avvenuta soppressione di Aldo Moro e la presenza del suo cadavere nelle acque del suddetto lago.

¹⁰⁶ Questo il giudizio espresso nella sentenza del 2002 (p. 5), in linea con quello unanime di tutti.

¹⁰⁷ Citazione dal resoconto stenografico dell'audizione del giudice Monastero in Commissione Stragi (Legislatura XII, voi. 2, p. 684).

¹⁰⁸ Per maggiori dettagli, rimando a *Odissea nel caso Moro*, cit., p. 286 e relative note.

¹⁰⁹ Le notizie sulle frequentazioni di Chichiarelli si ricavano dai procedimenti giudiziari per il delitto Pecorelli. Per comodità, indico qui le pagine 55-56 della sentenza di appello.

segnaletiche di Chichiarelli l'uomo che la mattina del 6 marzo 1979 si era appostato all'uscita della sede della rivista e che aveva seguito sia lei che il giornalista¹¹⁰.

Cosa spingeva Chichiarelli ad occuparsi del direttore di «O.P»? Né le schede rinvenute nel taxi, né gli altri messaggi fintamente terroristici diffusi dal falsario, né i materiali reperiti nella sua abitazione dopo la sua morte bastano ad offrire risposta all'interrogativo. Non si può dire nemmeno che il lavoro giornalistico della vittima contenesse riferimenti a Chichiarelli, perché dalla lettura di O.P. si evince, anzi, che Pecorelli non aveva immaginato che l'estensore del comunicato del Lago della Duchessa potesse essere Chichiarelli o uno come lui. Dunque, è presumibile che Chichiarelli abbia partecipato (come mimimo) alla preparazione del delitto Pecorelli ed al successivo depistaggio non per interesse personale, ma in quanto membro di un'organizzazione criminale.

Una terza evidenza emersa dalle inchieste giudiziarie riguarda il plico di documenti giunto all'interno del penitenziario di Cuneo e recuperato da Incandela sulla base delle intese tra Pecorelli e Dalla Chiesa. Come si ricorderà, il contenuto dell'incarto è rimasto misterioso e l'unica certezza in materia è che, secondo Pecorelli, riguardava il caso Moro.

Ora, è il momento di volgere l'attenzione al destinatario originario delle carte intercettate, il quale era rimasto a bocca asciutta: due fonti distinte ed attendibili, vale a dire il maresciallo Incandela ed il Formisano, devoto amico di Francis Turatello, ci dicono che quelle carte erano per il boss malavitoso¹¹¹. Turatello non era tipo da darsi da fare perché animato da sacro fuoco di verità sul caso Moro. Piuttosto, è pertinente un altro rilievo: dagli atti processuali, **“emerge una costante attività degli amici di Francis Turatello per alleggerirne la posizione processuale, (vedasi al riguardo l'attività posta in essere negli anni precedenti da Ugo Bossi attraverso vari canali), e tra gli amici di Francis Turatello vi è**

¹¹⁰ Sentenza 1999, paragrafo *La vicenda Chichiarelli*.

¹¹¹ In proposito, ci si richiama alle circostanze già precedentemente esposte nel presente testo e nelle note; in aggiunta, si precisa che Formisano riferì di avere appreso da Turatello stesso che il criminale era in attesa di un blocco di documenti, che il teste ritenne dovessero concernere il caso Moro (sentenza di appello, pp. 54-55).

Invece, la ricostruzione di Rita Di Giovacchino su questo punto (*Scoop mortale*, pp. 195-196) è un involontario esempio di storia controfattuale. Ella scrive: **“Forse Pecorelli aveva saputo, dai suoi amici dei servizi segreti, che il gangster coinvolto nella trattativa Moro aveva chiesto a garanzia della propria sopravvivenza qualche carta. E l'aveva ottenuta”**. Da questa premessa, che è errata in quanto la documentazione era caduta nelle mani di Incandela, Di Giovacchino prosegue affermando: **“non stupisce che una volta spariti i documenti, che aveva chiesto a propria tutela, Turatello sia stato assassinato in carcere dal terrorista nero Pierluigi Concutelli”**.

Così Di Giovacchino sbaglia ancora, perché Turatello fu ucciso da Vincenzo Andraus (uomo di Vallanzasca), Pasquale Barra (uomo di Cutolo), Antonino Faro e Salvatore Maltese (siciliani), mentre Concutelli è tra coloro che avrebbero voluto lanciarsi in soccorso della vittima, ma furono bloccati da Pasquale D'Amico e da Antonino Natale. L'accoltellamento di Turatello avvenne ben due anni e mezzo dopo il ritrovamento delle carte da lui vanamente attese, ossia il 17 agosto 1981. Sulla fine di Turatello, si vedano le cronache dell'agenzia Ansa del giorno stesso e la notizia intitolata *Omicidio Turatello: processo a Nuora*, del 12 dicembre 1981.

sicuramente Danilo Abbruciati¹¹². Non si vede chi, dall'interno delle istituzioni, avesse motivo di adoperarsi per procurare al detenuto documentazione autentica e scottante sulla vicenda Moro.

La premessa vista sopra, invece, induce a ritenere che l'arrivo dell'incarto sia inquadrabile fra gli sforzi di vario genere attuati dagli amici di Turatello. Ovviamente, dal punto di vista dell'insofferente carcerato, l'importante era disporre di carte che potessero fungere da titoli di merito, o da merce di scambio, o magari da arma di ricatto. A tal fine, non era necessario che si trattasse di documenti veri: era sufficiente che ad una prima impressione potessero apparire verosimili.

Tra gli appoggi goduti da Turatello, c'era il rapporto "fraterno" con Abbruciati, esponente di spicco della Banda della Magliana¹¹³. E nel giro della Banda della Magliana c'era l'uomo che aveva tutto l'occorrente e tutte le capacità per confezionare un falso dossier relativo al caso Moro: Toni Chichiareli.

Poiché il piano congegnato da Turatello e dai suoi amici era fallito per colpa di Pecorelli - e Turatello era ben informato, come dimostra quel suo colloquio con Incandela - si può infine ipotizzare che il movente dell'uccisione del giornalista consista nello "sgarbo" da lui fatto al boss Turatello.

La ricostruzione qui proposta potrebbe spiegare le minacce ricevute da Pecorelli nell'ultimo periodo della sua vita - alle quali il direttore di O.P. accennò parlando con i suoi collaboratori, senza purtroppo scendere in dettaglio - e lo stile malavitoso dell'esecuzione¹¹⁴.

Il giornalista, il quale spesso ritirava un po' alla volta i materiali che poi trasfondeva nei suoi articoli¹¹⁵, potrebbe essere stato "punito" per avere ignorato gli "avvertimenti" a desistere. Inoltre, l'idea che i contenuti del plico fossero falsi anziché veri renderebbe comprensibile il comportamento (altrimenti assurdo) dell'altro personaggio che se ne era impossessato: il generale Dalla Chiesa.

L'esperto comandante dei nuclei antiterrorismo si sarebbe astenuto dal divulgare, o semplicemente utilizzare, quel materiale perché resosi conto che esso era inattendibile, o irrilevante a fini di giustizia. D'altronde Dalla Chiesa, pur potendo sospettare che la fine di Pecorelli fosse collegata al ritrovamento effettuato in collaborazione con lui, finché visse non fu in grado di fare luce sull'eliminazione del direttore di O.P., perché gli mancavano decisivi elementi di conoscenza venuti fuori dal 1984 in avanti.

¹¹² Sentenza di appello, p. 127.

¹¹³ Ivi, p. 105.

¹¹⁴ Delle intimidazioni subite da Pecorelli ha parlato soprattutto Paolo Patrizi, che fu suo collaboratore, il quale ha anche riferito che la vittima non era nuova ad esperienze simili; il che potrebbe essere stato una ragione di fatale sottovalutazione del pericolo. E' accertato, tra l'altro, (sentenza di appello, p. 335) che l'automobile del giornalista venne danneggiata dolosamente (da ignoti). Le modalità malavitose dell'assassinio sono state rilevate anche da Rita Di Giovacchino (*Scoop mortale*, cit., p. 29).

¹¹⁵ Si veda di nuovo *Scoop mortale*, cit., p. 286.

In definitiva, l'ipotesi che la misteriosa documentazione fosse un prodotto del falsario Chichiarelli è meglio fondata di quanto non siano le accuse di Buscetta, con le quali è incompatibile. Viceversa, essa si integra perfettamente con l'eventualità che Pecorelli abbia perso la vita per aver privato dei documenti il loro destinatario malavitoso.

E non solo: è l'unica compatibile con gli scenari che individuano la causale dell'omicidio del giornalista non nel contenuto del plico, bensì negli articoli di O.P. sugli scandali finanziari degli anni Settanta.

Come possibile movente del delitto Pecorelli, la punizione dello sgarbo a Turatello ha una portata minore rispetto ad altri filoni d'inchiesta, ma sufficiente. Se non altro, ha il vantaggio di spiegare compiutamente la storia delle ricerche nel carcere di Cuneo promosse dal giornalista ed eseguite con la collaborazione di Dalla Chiesa e di Incandela: vicenda che, rispetto alle suddette altre piste, invece, rimarrebbe una mera coincidenza temporale, senza sostanziali punti di contatto.

Naturalmente, i forti sospetti fondati sui segnali che convergono verso la nuova pista vanno temperati con la consapevolezza che Turatello, Chichiarelli, Pecorelli e Dalla Chiesa sono ormai tutti morti, e che i documenti reperiti ma non letti da Incandela non sono mai saltati fuori.

In queste condizioni, soltanto nuove qualificate testimonianze oppure il ritrovamento delle carte ricevute da Dalla Chiesa potrebbero fornire prove che possano dirsi indubitabili.

Conclusioni

Qualche considerazione finale su alcuni dei protagonisti della vicenda: la vittima, il generale dei Carabinieri, il testimone sul quale si è basata la sentenza di appello.

Pecorelli appare un giornalista fondamentalmente autonomo, intraprendente, provvisto di un certo fiuto, ma non rigoroso, una voce a volte attendibile ed altre no. Coltivava sue fonti negli ambienti investigativi che gli fruttarono qualche informazione succosa, ma raccolse e rilanciò, a modo suo, anche voci infondate: sul caso Moro e sulle Br, in particolare, scrisse tutto ed il contrario di tutto¹¹⁶, non scoprì nulla di trascendentale e non ebbe alcun sentore del più intrigante retroscena poi venuto alla luce, ossia che il famoso comunicato apocrifo del Lago della Duchessa era opera del malavitoso Chichiarelli.

¹¹⁶ Oltre agli articoli dei quali si è già parlato, si mettano a confronto due pezzi di segno opposto quali *Identikit delle brigate* (O.P. 11 aprile 1978) e *Yalta in via Mario Fani* (ivi, 2 maggio 1978): nel primo si affermava che le Br non erano manovrate da nessuno e nel secondo, invece, che la vicenda era pilotata dalle potenze straniere protagoniste degli accordi di Yalta.

Conclusioni simili alle mie, ma ancora più drastiche, sono state raggiunte da Corrias e Duiz all'esito della loro vasta ricognizione sugli scritti di Pecorelli in materia di terrorismo rosso e di caso Moro. I due coautori definiscono gli interventi di Pecorelli "**analisi schizofreniche, zig zag teorici attraverso la cronaca politica**" (*Mino Pecorelli, un uomo che sapeva troppo*, cit., p. 138).

Pecorelli fu certamente battagliero, anche nei confronti dei potenti, ma tra le sue incoerenze vi furono alcune documentate deroghe ai più nobili principi in cambio di finanziamenti per la rivista che dirigeva¹¹⁷.

Personaggio assai discusso finché fu in vita, due volte condannato per diffamazione, non è corretto dipingerlo ora come un paladino senza macchia solo perché fu vittima di un'uccisione. È da notare, piuttosto, che una delle circostanze nelle quali Pecorelli fu più sensibile alle lusinghe del danaro riguardò proprio gli **“assegni del Presidente”** Andreotti.

La Corte d'appello ha respinto le argomentazioni in proposito avanzate dalla difesa di Andreotti, secondo la quale gli aiuti economici forniti ai primi del 1979 al direttore di O.P. dall'imprenditore Caltagirone, per intercessione di Franco Evangelisti, braccio destro di Andreotti, significherebbero che le contribuzioni erano state sollecitate dall'attuale imputato, il quale dunque non avrebbe avuto **“alcun motivo per volere la morte di Pecorelli, il cui silenzio ormai era stato ottenuto”**, né gli avrebbe fatto versare somme cospicue qualora ne avesse già ordinato l'eliminazione fisica¹¹⁸.

Si può condividere la replica dei giudici laddove essi sostengono che l'accusato potrebbe anche avere inizialmente blandito il giornalista, riservandosi però di procedere per altra via, ovvero **“durante il tempo necessario per organizzare l'agguato mortale”**; ma non quando si afferma addirittura che se Pecorelli fosse stato un ricattatore, **“ci sarebbe stato un motivo in più per ucciderlo”** invece che per continuare con metodi che avevano dato risultati¹¹⁹.

Anche nella versione colpevolista più moderata, comunque, risulterebbe sorprendente che Pecorelli, malleabile fino a poco tempo prima, fosse diventato improvvisamente integerrimo e perciò incontrollabile. Soprattutto, conoscendo il coinvolgimento di Calò e della Banda della Magliana nel giro economico denunciato da Pecorelli, verrebbe da pensare che, mentre da parte di Andreotti o del suo *entourage* si percorreva la strada della corruzione, contemporaneamente da parte della criminalità si sia deciso di ricorrere alla soluzione più radicale, la quale era sicuramente più congeniale alla mentalità degli esponenti della malavita. Notazione, quest'ultima, che vale pure per Turatello (sebbene con un altro movente, eventualmente).

A Carlo Alberto Dalla Chiesa, la sentenza di appello (p. 332) attribuisce un **“ruolo di diligente ed onesto indagatore”**; e a p. 344, accomunandolo a Pecorelli, aggiungeva che **“entrambi non si lasciavano fuorviare da “forze superiori”, perché credevano nel valore della libertà; entrambi ben sapevano, per servirci delle parole di Bergson, prendere possesso di sé stessi, e furono uccisi”**.

¹¹⁷ Nella sentenza di appello, se ne tratta diffusamente alle pp. 319-323.

¹¹⁸ Ivi, pp. 322-323.

¹¹⁹ Ivi, alle pp. 322-323 e a p. 335.

A ben vedere, però, gli omaggi tributati in tal modo al servitore dello Stato ucciso nel 1982 dalla mafia sono retorici. In sostanza, invece, la Corte adombra che il generale dei Carabinieri si sia astenuto dal fare irruzione nella prigione di Moro (pur riconoscendo di non avere le prove di ciò), e fonda la sentenza sull'assunto che Dalla Chiesa abbia tenuto nascosti documenti importanti trovati con l'aiuto di Pecorelli.

Con tutta evidenza, si tratterebbe di comportamenti riprovevoli.

Del resto, vari osservatori si sono resi conto di quanto la ricostruzione del tribunale di Perugia ponga in cattiva luce il generale¹²⁰.

Non è che per principio non sia lecito parlare male di Garibaldi, ma si rimane perplessi quando chi lo fa ha l'aria di non rendersene conto.

In ogni caso, la figura di Dalla Chiesa si riscatta di pari passo con la confutazione della versione di Buscetta, con la prospettazione che il preparatore della documentazione reperita all'interno del penitenziario piemontese fosse Chichiarelli, e della possibilità che perciò quelle carte altro non fossero che un falso ad uso del criminale Turatello.

Lo studio della testimonianza di Buscetta ha portato a ritenere che egli non abbia detto il vero; o, se si preferisce, che Buscetta abbia mescolato elementi veri ed invenzioni sue, dando origine ad un'ipotesi accusatoria che non corrisponde a verità.

I rilievi relativi al caso Pecorelli non implicano una smentita dei contributi forniti da Buscetta in occasioni precedenti, e segnatamente nel cosiddetto maxiprocesso di mafia. Non c'è ragione di ritenere che un personaggio complesso (per non dire altro) come Buscetta debba per forza avere detto sempre il vero o sempre il falso. Anzi, l'esperienza insegna che sovente la collaborazione dei cosiddetti "pentiti" non è lineare, e si caratterizza per la compresenza di informazioni buone e di altre cattive nell'ambito di uno stesso procedimento. Quindi, anche in linea di principio, è possibile che Buscetta sia andato a corrente alternata, nell'arco di un rapporto con la giustizia che concerne più di una vicenda.

Indubbiamente, dopo le condanne del maxiprocesso, derivate dalle sue parole, nel 1992/1993 lex "uomo d'onore" aveva non poco da farsi perdonare, agli occhi della mafia.

Guardando alla struttura del castello accusatorio impiantato sulla testimonianza di Buscetta, ci si accorge che l'organizzazione Cosa Nostra non porta alcuna responsabilità per l'omicidio Pecorelli: i colpevoli sono un uomo politico (Andreotti), un reprobato (Badalamenti) e tre soggetti deceduti da tempo i quali all'epoca dei fatti appartenevano sì alla mafia, ma l'avrebbero tenuta all'oscuro di tutto ed avrebbero agito a titolo di favore personale.

I tre mafiosi intervenuti in forma privata sono indispensabili nell'economia del racconto del teste: nel 1979 l'espulso Badalamenti, stante la sua condizione, non avrebbe avuto la possibilità di provvedere all'eliminazione

¹²⁰ Ad esempio, Lino Jannuzzi scrive che nella sentenza di appello Dalla Chiesa "**viene fatto fatto passare per un generale fellone e ricattatore**" (cfr. *Don Tano imbavagliato*, in: Panorama, n. 9, 27 febbraio 2003).

della vittima designata, e per questo ci voleva uno come Bontate. Per una catena di contatti che giungesse sino ad Andreotti, invece, ci volevano i cugini Salvo. D'altronde se non ci fosse stato di mezzo Badalamenti, ma solamente soggetti appartenenti alla mafia a tutti gli effetti, sostenere l'estraneità di Cosa Nostra sarebbe stato ancor più difficile di quanto già non sia. In ogni caso, un'articolazione che comprendesse soltanto defunti sarebbe apparsa alquanto sospetta: lo è stata di meno tirando dentro un vivo, detenuto nel lontano New Jersey.

Oltre tutto, Buscetta aveva qualche motivo di rancore nei confronti di Badalamenti: come è stato ricordato nel corso dei procedimenti giudiziari, tra i due c'erano stati alti e bassi durante gli anni Settanta, - allorché Buscetta ritenne di avere ricevuto dall'altro false notizie - cui seguì una fase di ricomposizione, ma nel dicembre 1982 di nuovo Badalamenti **“non si comportò da amico nei confronti di Buscetta”**¹²¹.

Storicamente, gli anni in cui Buscetta comincia ad accusare Andreotti dell'omicidio Pecorelli sono quelli in cui la mafia approfitta della profonda crisi di autorevolezza nella quale era precipitata gran parte della classe politica, per lanciare un'offensiva senza precedenti contro le istituzioni.

Nel maggio del 1992 l'attentato di Capaci toglieva la vita a Giovanni Falcone ed ai suoi poveri compagni di viaggio in autostrada; nel luglio seguente, l'attentato di via d'Amelio colpiva Paolo Borsellino e coloro che si trovavano vicino a lui. Nella primavera del 1993, le bombe a Roma e a Firenze. Nel 1992/1993, Giulio Andreotti era uno dei pochi uomini politici di primo piano non travolti dalle inchieste relative alla cosiddetta Tangentopoli.

Seppure in un lontano passato Andreotti avesse dato prova di **“un'autentica, stabile ed amichevole disponibilità”** verso Cosa Nostra, dal 1980 in poi era emerso **“in termini oggettivi”** un suo **“sempre più incisivo impegno antimafia, condotto dall'imputato nella sede sua propria della politica”**¹²². Colpire lui, quindi, poteva anche essere una via per favorire la scalata della mafia verso posizioni di sempre maggior potere, così come l'eliminazione fisica di Dalla Chiesa nel 1982, e di Falcone e Borsellino dieci anni dopo, erano servite a togliere di mezzo personaggi che più di altri erano in grado di contrastare Cosa Nostra.

Forse, l'affermazione che **“Pecorelli e Dalla Chiesa sono cose che si intrecciano”** andrebbe riletta in questa chiave.

¹²¹ Badalamenti attentò alla vita di Giuseppe Greco detto “Scarpuzzedda”, provocando in tal modo **“tragiche conseguenze”** per la famiglia del futuro testimone d'accusa, **“cui la fazione avversa uccise il genero”**. Tali episodi sono rievocati alle pp. 235-236 e 269-270 della sentenza di appello.

¹²² Conclusioni della citata sentenza di appello di Palermo, p. 1505.